

# firmana

QUADERNI DI TEOLOGIA E PASTORALE

A CURA DELL'ISTITUTO TEOLOGICO MARCHIGIANO SEDE DI FERMO  
E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE DI FERMO "SS. ALESSANDRO E FILIPPO"

55

2012/2

*Cittadella Editrice – Assisi*

# firmana

QUADERNI DITEOLOGIA E PASTORALE

A cura dell'Istituto Teologico Marchigiano, sede di Fermo  
*aggregato alla Pontificia Università Lateranense, Roma*  
e dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fermo «Ss. Alessandro e Filippo»  
*collegato alla Pontificia Università Lateranense, Roma*  
via S. Alessandro, 3 – 63023 Fermo  
Tel. 0734-626228; Fax 0734-626227  
web: [www.teologiafermo.it](http://www.teologiafermo.it)  
e-mail: [teo.firmana@libero.it](mailto:teo.firmana@libero.it)

Pubblicazione Semestrale

*Direttore:*

Giordano Trapasso

*Comitato di redazione:*

Andrea Andreozzi, Enrico Brancozzi, Carla Canullo, Tarcisio Chiurchiù,  
Viviana De Marco, Francesco Giacchetta, Gianfilippo Giustozzi, Ruffino Gobbi,  
Gabriele Miola, Francesco Nasini, Antonio Nepi, Donatella Pagliacci,  
Osvaldo Riccobelli, Emilio Rocchi, Sandro Salvucci, Sebastiano Serafini, Luca Tosoni

*Abbonamento:*

ordinario € 40,00; di amicizia € 100,00; sostenitore € 200,00; un numero € 22

La quota dell'abbonamento può essere versata tramite bonifico bancario a:  
IBAN: IT11A0615069451CC0021004639  
SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI FERMO  
Cassa di Risparmio di Fermo

Oppure con versamento sul conto corrente postale: n. 13019633  
intestato a: SEMINARIO ARCIVESCOVILE  
Via S. Alessandro, 3  
63900 – FERMO

© CITTADELLA EDITRICE

Via Ancajani, 3  
06081 ASSISI (PG)  
Tel. 075/813595 – Fax 075/813719  
web: [www.cittadellaeditrice.com](http://www.cittadellaeditrice.com)

ISSN 1127-3119

---

Stampa: Grafiche VD – Città di Castello (PG)

## INDICE

Presentazione	7
MARIANO CROCIATA <i>L'ecclesiologia del concilio Vaticano II e le Chiese in Italia</i>	9
Paolo Petrucci <i>Un secolo di sinodalità regionale nelle Marche: i concili plenari (1850-1989)</i>	21
FRANCO PIGNOTTI <i>Il futuro sta nel passato. Preti sposati nella Chiesa cattolica?</i>	59
SEBASTIANO SERAFINI <i>Coscienza "postmoderna", religiosità e cristianesimo</i>	85
ENRICO BRANCOZZI <i>Giovanni XXIII e la sua ispirazione per la convocazione del Concilio</i>	93
ROSSANO BUCCIONI <i>Identità e lavoro tra post-moderno e de-secolarizzazione</i>	109
LUCA DIOTALLEVI <i>Quale libertà religiosa? Nella alternativa tra laïcité e religious freedom</i>	123
SALVATORE ABBRUZZESE <i>La religiosità in una società secolarizzata</i>	145
BENEDETTA GIOVANOLA <i>Lavoro e persona: dall'imprenditoria di sé alla promozione della ricchezza antropologica</i>	169

PAOLO PETRUZZI

## UN SECOLO DI SINODALITÀ REGIONALE NELLE MARCHE: I CONCILI PLENARI (1850-1989)

Gli anni 1848-1849 rappresentano una data epocale nella storia delle diocesi dello Stato pontificio. Il biennio riformatore e il periodo della Repubblica Romana scuotono a fondo anche le Marche, accelerando sviluppi politici destinati ad incidere nella realtà ecclesiale della seconda metà del secolo<sup>1</sup>. Anche le sommosse e le rivoluzioni della prima metà del secolo non avevano mancato di coinvolgere da vicino una regione assai arretrata rispetto ai grandi percorsi della modernità europea e italiana, ma comunque non del tutto estranea allo spirito dei tempi. Il lento declino dello Stato pontificio, al di là di resistenze e rallentamenti inevitabili, era ormai avviato già all'indomani della Restaurazione, provvisoria utopia conservatrice che gli avvenimenti degli anni Trenta si incaricarono di consegnare agli archivi del tempo trascorso<sup>2</sup>. Inoltre,

---

<sup>1</sup> Sull'intero periodo cf. R. DE CESARE, *Roma e lo Stato del papa, dal ritorno di Pio IX al XX settembre*, Longanesi, Milano 1970<sup>2</sup> (di qualche utilità, nonostante la prima edizione risalga al 1907); L. FARINI, *Lo stato romano dall'anno 1815 al 1859*, I, Le Monnier, Firenze 1850; G. LETI, *Roma e lo Stato pontificio dal 1849 al 1870*, Tip. dell'Unione, Roma 1909 (utile sul piano informativo, arcaica la sua impostazione anticlericale); M. CARVALE – A. CARACCILO, *Lo stato pontificio da Martino V a Pio IX*, Utet, Torino 1978, 615-666; G. MARTINA, *Pio IX 1846-1850*, PUG, Roma 1974 (la migliore biografia su Pio IX). Sulla Repubblica romana, cf. G. SPADA, *Storia della rivoluzione di Roma e della restaurazione del governo pontificio dal 1 giugno 1846 al 15 luglio 1849*, 2 voll., Le Monnier, Firenze 1868-1870; D. DEMARCO, *Una rivoluzione sociale. La Repubblica romana del 1849*, ESI, Pisa 1955; L. RODELLI, *La Repubblica Romana del 1849. Con appendice di documenti*, ESI, Pisa 1955; M. SEVERINI, *La Repubblica romana del 1849*, Marsilio, Venezia 2011.

<sup>2</sup> Cf. D. DEMARCO, *Il tramonto dello Stato pontificio. Il papato di Gregorio XVI*, Einaudi, Torino 1949 (opera classica, ancora valida per quanto riguarda la storia economica e istituzionale); L. DAL PANE, *La vita economica e sociale delle Marche durante il Risorgimento*, in AA. Vv., *L'apporto delle Marche al Risorgimento nazionale*, Atti del Congresso di Storia, 29-30 settembre – 2 ottobre 1960, [s.n.], Ancona 1961, 143-190; D. FIORETTI, *Persistenze e mutamenti dal periodo giacobino all'unità*, in AA. Vv., *Storia d'Italia. Le Regioni dall'Unità ad oggi. Le Marche*, Einaudi,

alcuni illustri esponenti dell'episcopato marchigiano erano stati vittime dei provvedimenti anticlericali presi dalla Repubblica romana nel 1849, come l'intransigente cardinale Filippo Maria De Angelis, arcivescovo di Fermo, imprigionato in Ancona<sup>3</sup>.

Poche settimane prima del ritorno di Pio IX a Roma (12 aprile 1850), la sera del 23 febbraio si riunisce a Loreto, presso il collegio Illirico, il primo sinodo dei vescovi delle Marche e della provincia urbinata, sotto la presidenza del porporato fermano<sup>4</sup>. I lavori si concludono l'11 marzo, dopo 21 sedute. L'anno precedente si erano riuniti i vescovi della Liguria, dell'Umbria, della provincia di Torino e di Vercelli, una novità favorita in Italia dall'eccezionalità degli avvenimenti, ma già diffusa in Europa in alcune regioni ecclesiastiche. Nel 1830 si erano infatti riuniti a Malines i vescovi del Belgio per deliberare in merito a problemi istituzionali e pastorali ritenuti urgenti<sup>5</sup>. Lo stesso Pio IX, contrario alla celebrazione dei concili nazionali, si era mostrato favorevole alla convocazione di queste assemblee che cominciavano a celebrarsi anche in Italia. In una lettera del 12 novembre 1849, inviata da Portici all'arcivescovo di Firenze mons. Ferdinando Minucci, il pontefice osservava che in una situazione politica grave e incresciosa «la unione tra i vescovi si rende sempre più necessaria. [...] Queste unioni ispirano più coraggio, non per sottrarsi alla sovrana autorità, che anzi si deve nelle conferenze stabilire il meso di sempre più consolidarla, ma per opporsi alle pretese antireligiose di certi ministri»<sup>6</sup>. Pochi giorni dopo, l'enciclica *Nostis et Nobiscum* (8

---

Torino 1987, 33-119. Sugli anni decisivi dell'unità cf. AA.VV., *Le Marche e l'unità*, M. SEVERINI (a cura di), Codex, Milano 2010. Sui tentativi di riforma economica nello Stato pontificio dopo il 1850, cf. P. DALLA TORRE, *L'opera riformatrice ed amministrativa di Pio IX fra il 1850 e il 1870*, AVE, Roma 1945.

<sup>3</sup> La vicenda è ricostruita in G. PIERGALLINA, *Il Giornale del card. Filippo De Angelis della sua deportazione e dell'assedio e del Forte di Ancona (1849)*, in "Atti e Memorie della Deputazione di storia Patria per le Marche", ss. VIII, V (1966-1967), 119-154.

<sup>4</sup> Elenco dei partecipanti: card. Filippo Maria De Angelis (Fermo), card. Giovanni Soglia Ceroni, (Osimo-Cingoli) nel 1848 è nominato segretario di Stato, gli succede mons. Giovanni Brunelli nel 1856, Cosimo Corsi, (Jesi), Antonio Maria Cadolini (Ancona-Numana), Alessandro Angeloni, (Urbino), Antonio Boscarini, (Urbano-Sant'Angelo in Vado), Luigi Carsidoni, (Fano), Luigi Ugolini (Fossombrone), Francesco Faldi, (Fabriano-Matelica), Bonifacio Cajani (Cagli-Pergola), Luigi Clementi (Macerata-Tolentino), Crispino Agostinucci (Montefeltro), Felicissimo Salvini (Camerino), Francesco Mazzuoli (San Severino Marche), Gregorio Zelli (Ascoli Piceno), Francesco Brigante Colonna (Recanati), Camillo Bisleti (Ripatransone), Eleonora Aronne (Montalto). La diocesi di Senigallia è vacante: nel 1848 si dimette Antonio Maria Cagiano de Azevedo e nel 1851 viene eletto Domenico Lucciardi.

<sup>5</sup> Cf. A. SIMON, *Réunions des évêques de Belgique, 1830-1867. Procès-verbaux*, Louvain-Paris 1960. La documentazione relativa alle riunioni della Liguria e dell'Umbria è pubblicata in *Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum Collectio Lacensis*, Freiburg-Br., VI, 739-773.

<sup>6</sup> *Lettera di Pio IX a mons. Ferdinando Minucci, 12 novembre 1849*, in G. MARTINA, *Pio IX e Leopoldo II* (Miscellanea Historiae Pontificiae 28), PUG, Roma 1967, 427.

dicembre 1849) invitava l'episcopato italiano a favorire la convocazione di queste assemblee: «Communicate invicem consilia, pergite, ut iam institutis, coetus habere inter vos»<sup>7</sup>. All'esortazione del pontefice fecero seguito i *conventus episcoporum* delle Marche, della Sardegna e della Sicilia<sup>8</sup>. In Italia e in particolare nello Stato pontificio queste riunioni assumono un carattere difensivo: la modernità, in tutte le sue forme, è il referente polemico di fronte al quale l'episcopato stabilisce i termini e i modi della sua azione pastorale.

L'intera prassi sinodale dell'Ottocento (diocesana, provinciale, regionale) va considerata tenendo presente l'orizzonte teologico, e per certi versi psicologico, nel quale gli avvenimenti sono interpretati dalla gerarchia ecclesiastica<sup>9</sup>. In altri termini, l'indagine storica non può trascurare la considerazione delle categorie culturali e dei presupposti mentali attraverso i quali la realtà viene percepita e valutata da un episcopato formatosi negli anni della Restaurazione, alla scuola del cattolicesimo intransigente e della teologia politica controrivoluzionaria. L'ideologia di Cristianità rappresenta infatti il solido riferimento al quale si ispira l'azione dell'autorità ecclesiastica, fondata su una ecclesiologia giuridica che a partire dalla rivoluzione francese si accompagna ad una psicologia da stato d'assedio, determinata da circostanze ed avvenimenti che mettono radicalmente in discussione la possibilità di ripristinare le forme tradizionali del rapporto tra trono e altare. La secolarizzazione della vita pubblica e dello stato, non di rado attuata dai governi liberali dell'Ottocento attraverso politiche fortemente anticlericali, e l'idea di laicità appaiono alla coscienza intransigente come l'*incipit* pericoloso della dissoluzione della vita sociale<sup>10</sup>. A partire da questa *forma mentis* va dunque compresa

<sup>7</sup> Pius IX, *Litt. Enc. Nostis et Nobiscum*, 8 dec. 1849, in *PII IX P.M. Acta*, pars I, vol. I, Romae 1854, 203.

<sup>8</sup> Atti in *Collectio lacensis*, VI, 809-826.

<sup>9</sup> Cf. P. PETRUZZI, *I sinodi diocesani in Italia durante il pontificato di Pio IX: problemi istituzionali e pastorali*, in *I sinodi diocesani di Pio IX (1866-1878)*, Herder, Roma 1988, VII-LIII; ID., *La figura del vescovo secondo le costituzioni dei sinodi diocesani italiani durante il pontificato di Pio IX*, in AA.Vv., *Pastor bonus in populo. Figura, ruolo e funzioni del vescovo nella chiesa*, Città Nuova, Roma 1990, 151-177.

<sup>10</sup> Sullo sviluppo dell'ideologia di Cristianità nel secolo XIX cf. Y. CONGAR, *L'Écclesiologie de la Revolution française au Concile du Vatican*, in AA.Vv., *L'Écclesiologie au XIX<sup>e</sup> siècle*, Ed. du Cerf, Paris 1960, 77-114; K. WALF, *Die katholische Kirche. Eine «societas perfecta»*, in "Theologische Quartalschrift", 157 (1977), 107-118; P. HEGY, *L'autorité dans le catholicisme contemporain* (Théologie historique 30), Beauchesne, Paris 1975; H. J. POTTMAYER, *Unfehlbarkeit und Souveränität. Die Päpstliche Unfehlbarkeit im System der Ultramontanen Ekklesiologie des 19. Jahrhunderts*, Mainz 1975; P. PETRUZZI, *Chiesa e società civile al concilio vaticano I* (Analecta gregoriana 236), PUG, Roma 1984; A. ANTON, *El mistero de la Iglesia. Evolucion historica de las ideas ecclesiológicas* (Biblioteca de autores cristianos 30), La Editorial Catolica, Madrid-Toledo 1987, II, 149-217, 287- 317, 406-427.

la prassi istituzionale e pastorale dell'Ottocento, animata dalla convinzione secondo la quale il tramonto della *Societas christiana* non rappresenta la fine di una figura storica della chiesa, ma segna la fine stessa del cristianesimo. Dopo il 1848 l'opposizione cattolica, che nello Stato pontificio assume un carattere particolarmente intransigente, è spesso animata da una vera e propria teoria della catastrofe, talvolta espressa in forme apocalittiche e profetiche<sup>11</sup>. Il tramonto della sovranità temporale del papato, dopo il secolare periodo dell'età costantiniana, era inevitabilmente interpretato secondo una prospettiva religiosa catastrofica. Del resto, il fallimento dell'ipotesi neoguelfa, dopo la repressione della Repubblica romana e la restaurazione del potere temporale, chiudeva una declinazione cattolica del Risorgimento condivisa anche da una parte della gerarchia ecclesiastica<sup>12</sup>.

In un contesto politico-religioso e psicologico animato da tensioni e preoccupazioni pastorali rilevanti, i vescovi delle Marche si riuniscono a Loreto nella primavera del 1850, sotto la presidenza del cardinal De Angelis<sup>13</sup>. Questo primo incontro non rappresenta un vero e proprio sinodo regionale. I promotori sembrano piuttosto ispirarsi ai *conventus episcopo-*

---

<sup>11</sup> Cf. C. PRANDI, *Chiesa e apocalisse. L'epoca di Pio IX*, in AA. VV., *La politica dell'ideologia*, G. GUZZARDI (a cura di), Cleup, Padova 1978, 13-38; P. G. CAMAIANI, *Castighi di Dio e trionfo della Chiesa. Mentalità e polemiche dei cattolici temporalisti dell'età di Pio IX*, in "Rivista storica italiana", 4 (1976), 708-744; P. STELLA, *Per una storia del profetismo apocalittico cattolico ottocentesco*, in "Rivista di Storia e Letteratura Religiosa", 4 (1968), 485-489.

<sup>12</sup> G. MARTINA, *La fine del potere temporale nella coscienza religiosa e nella cultura dell'epoca in Italia*, in "Archivum Historiae Pontificiae", 9 (1971), 309-376. Eppure, proprio nelle pagine giobertiane del *Rinnovamento civile d'Italia*, viene tracciato in questi anni il programma che sarà realizzato dopo il 1870: «Il papa non dee avere sovranità di Stato né di territorio. Vuol bensì essere inviolabile e affatto indipendente la sua persona: inviolabili i suoi palagi, le ville, le chiese, come quelle degli ambasciatori. Alla sicurezza e alla dignità della sua corte e famiglia è facile il provvedere mediante una legge accordata tra lui e lo Stato, la quale concili i riguardi dovuti al pontefice col buon ordine e la giustizia. Al mantenimento e alle spese del governo ecclesiastico può supplire una dotazione comune d'Italia o, meglio ancora e più decorosamente, dei popoli cattolici; e sarà il papa di tanto più ricco quanto che, invece di un erario esausto e indebitato, il ritorno di Roma sacra alla perfezione antica e l'uso sapiente che farà dei beni materiali le procaccerà coll'ammirazione e l'ossequio le munifiche larghezze di tutto il mondo cattolico. Così, protetta dalla nazione italiana, provvisionata dalla cristianità europea e netta dei vizi che trae seco il temporale dominio, la tiara ripiglierà un lustro e un'autorità morale di cui possiamo a mala pena farci un concetto proporzionato»: V. GIOBERTI, *Del Rinnovamento civile d'Italia*, Laterza, Bari 1911, 145.

<sup>13</sup> Non esiste ancora una biografia del cardinal De Angelis. Ricerche scientifiche significative sono state compiute da R. ILLUMINATI, *Il card. Filippo De Angelis arcivescovo di Fermo, 1842-1877*, Tesi di dottorato difesa presso la Pontificia Università Gregoriana, Roma 1968 (inedita); ID., *Il card. Filippo De Angelis arcivescovo di Fermo (1842-1877) di fronte alla questione romana (con documenti inediti)*, Tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Macerata nel 1975 (inedita); P. PETRUZZI, *Gli inizi dell'episcopato fermano del card. Filippo Maria De Angelis: il sinodo diocesano del 1845*, in "Studia picena", 62 (1997), 317-362.

*rum* convocati in Europa fin dalla prima metà del secolo<sup>14</sup>. D'altra parte l'episcopato marchigiano ha in seguito riconosciuto ufficialmente come primo sinodo quello del 1928.

Attraverso la lettura dei Verbali non è difficile scorgere la sensibilità ecclesiale dei vescovi del tempo, che, riferendosi alla tradizionale distinzione tra chiesa docente e chiesa discente, assegnano al clero il compito di guidare i fedeli fuori dalle tempeste della modernità, attraverso una rinnovata *cura animarum* che richiede una riforma profonda *de vita et moribus clericorum*. Fin dalla terza seduta (25 febbraio) i prelati della regione sono concordi al riguardo: «Dalla S. Adunanza [...] si convenne che il più efficace rimedio a tanta sciagura, il riparo più adatto al pericolo crescente del male è il clero se educato a seconda di quanto impone il suo carattere e la sua missione adoperarsi con infaticabile zelo di dottrina ed attività di espiazione ed estirpazione così gli errori disseminati, come la cagione di essi, [sic] e richiamare a grado a grado con la voce e con l'esempio la società fuorviata al retto sentiero dall'eterna Salute, all'osservanza fedele della legge di Dio e della Chiesa»<sup>15</sup>. A tale scopo è necessaria una profonda riforma della vita dei chierici e della loro formazione, «ponderato peraltro che siffatto spirito di zelo e carità operosa non già di costumatezza è quello di cui il clero nella più parte al presente difetta, e che a (...) non valgono gli attuali sistemi di (...) educazione»<sup>16</sup>. Siamo di fronte ad affermazioni topiche, facilmente rinvenibili anche in altro genere di documenti ufficiali dell'epoca. Nell'Ottocento, attraverso percorsi pastorali e teologici anche molto differenti tra di loro, tende a delinarsi con sempre maggior vigore quella figura del presbitero tridentino, distaccato dagli impegni temporali e dedito esclusivamente al ministero, che nel secolo precedente non si era ancora del tutto affermata. In questo periodo, com'è noto, cominciano a scomparire quelle figure di ecclesiastici, come gli abati e i preti altaristi, ancora diffuse nell'età della Restaurazione, contro le quali si scagliavano riformatori come Alfonso de' Liguori o Antonio Rosmini<sup>17</sup>. Nelle diocesi dello Stato pontificio, dove il clero rappresentava da secoli un riferimento religioso difficilmente

---

<sup>14</sup> Cf. G. FELICIANI, *Le conferenze episcopali*, Il Mulino, Bologna 1974, 15-57.

<sup>15</sup> Regione Ecclesiastica Marche, *Verbali delle riunioni della Conferenza Episcopale Marchigiana*, I: 1850-1899, *Pro manuscripto*, 2010, 9 (d'ora in avanti *Verbali Cem*).

<sup>16</sup> *Ibidem*.

<sup>17</sup> «La povertà e la miseria d'idee e di sentimenti che forma l'apparecchio ed il seme della ecclesiastica istituzione moderna non frutta che sacerdoti ignari di ciò che è laicato cristiano, e di ciò che è cristiano sacerdozio, e del vincolo sacro di questo con quello. Tali ministri di petto angustiato, di mente ingrettita, sono poi quelli che, fatti adulti, sacerdoti e capi delle chiese, educano degli altri sacerdoti che riescono anco più fiacchi e più meschini di essi»: A. ROSMINI, *Delle cinque piaghe della Santa Chiesa*, Morcelliana, Brescia 1976<sup>2</sup>, 80.

distinguibile da quello civile, una riforma del genere, ormai imposta dai tempi, era inevitabilmente più difficile che altrove. Purtroppo siamo di fronte ad una questione non ancora accuratamente presa in considerazione dalla ricerca storica<sup>18</sup>. La legislazione dei sinodi diocesani di metà Ottocento offre comunque una documentazione che attesta l'impegno dell'episcopato per una riforma, per così dire, neo-tridentina del clero<sup>19</sup>.

Nella riunione del 3 marzo i vescovi approvano il progetto di un Regolamento che fissa alcune norme riguardanti la vita del clero. Si tratta di disposizioni costantemente ribadite da ordinanze, bolle pontificie, editti emanati negli ultimi tre secoli, stereotipi che tali dovevano apparire anche alla metà del secolo XIX. Il clero è tenuto ad evitare comportamenti esteriori che disorientino i fedeli e ad assolvere ai doveri del ministero con il massimo scrupolo. Agli ecclesiastici è rinnovato il divieto di assistere a spettacoli teatrali, di oziare nei luoghi pubblici, di andare a caccia «senza la licenza della curia vescovile ove si tratti di adoperare lo schioppo»<sup>20</sup>, di fumare in pubblico, di esercitare traffici o attività commerciali. Nello stesso tempo essi dovranno vestire la talare romana durante le sacre funzioni e nell'amministrazione dei sacramenti agli infermi. Altrettanto rigore è richiesto in occasione delle festività, maggiori o minori: «In occasione di feste e d'uffici gli Ecclesiastici non consumeranno il tempo in giochi, il che si vieta loro assolutamente sotto pena di ritiro in esercizi spirituali per uno spazio di tempo più o meno lungo da prefiggersi dal Vescovo a misura della gravezza della mancanza. Nelle feste ed uffici soliti a praticarsi siano ristretti e frugali a forma della prammatica che ne stabiliranno i VV. [vescovi], conveniente e proporzionata ai luoghi ed alle circostanze»<sup>21</sup>. Né minore importanza viene attribuita al lessico sacerdotale: «Si raccomanda poi ad ogni ecclesiastico che [...] mantengano il loro contegno e decoro specialmente ne' discorsi (...) i quali saranno sempre conformi e degni del Sacro loro carattere riprovandosi altamente il parlare troppo libero e molto più l'osceno che sì male si addice alla bocca del sacerdote che dovrebbe custodire la scienza, e guardarsi dal procacciare al ceto ecclesiastico la disistima e lo spregio dei secolari»<sup>22</sup>.

---

<sup>18</sup> Per un primo approccio al problema cf. A. GAMBASIN, *Il clero diocesano in Italia durante il pontificato di Pio IX (1846-1878)*, in AA.VV., *Chiesa e religiosità in Italia dopo l'Unità*, Vita e Pensiero, Milano 1931, Relazioni I, 147-193; G. MARTINA, *Il clero nell'Italia centrale dalla Restaurazione all'Unità*, in AA.VV., *Problemi di storia della chiesa dalla restaurazione all'unità d'Italia*, Dehoniane, Napoli 1985, 245-279.

<sup>19</sup> Cf. P. PETRUZZI, *I sinodi diocesani in Italia*, XXIII-XXXII.

<sup>20</sup> *Verbali Cem*, I, 17.

<sup>21</sup> *Ibidem*, 18.

<sup>22</sup> *Ibidem*.

Al di là di questi ammonimenti, le norme delineano l'immagine tridentina del presbitero, caratterizzata principalmente dall'impegno pastorale. I parroci sono richiamati all'obbligo della predicazione domenicale, da compiersi «in modo piano e intellegibile dal popolo battendo specialmente gli errori correnti contro la fede ed i costumi»<sup>23</sup>. Nei giorni festivi i parroci e i cappellani devono dedicarsi anche alla catechesi, che sarà svolta anche nelle chiese rurali<sup>24</sup>. Le disposizioni sono piuttosto dettagliate e lasciano intravedere qualche tratto di vita ecclesiale del tempo:

I parroci nell'insegnare la dottrina cristiana terranno il seguente metodo: raccolti e adunati nella chiesa i fanciulli e fanciulle gli uni separati dagli altri per lo spazio di tre quarti d'ora saranno istruiti negli elementi della fede dai sacerdoti, chierici e membri della Confraternita della Dottrina Cristiana, e quindi dato nuovo segno della campana per convocare il popolo, il parroco per lo spazio di almeno mezz'ora farà il catechismo agli stessi fanciulli e popolo accorso con stile facile e adatto alla capacità di tutti spiegando con ordine e diffusamente gli articoli della fede, la pratica per far bene la confessione, comunione. Per eccitare i fanciulli a frequentare la dottrina cristiana, saranno ad essi a quando a quando distribuiti donativi ed elemosina [...]. Saranno pure da ogni vescovo nominati due visitatori che con frequenza si rechino alla parrocchia nel tempo che si fa la dottrina per osservare le sopraddette prescrizioni e ne daranno in ogni sei mesi rapporto allo stesso vescovo»<sup>25</sup>.

Per migliorare la catechesi, i vescovi propongono l'istituzione, in ogni città, di una Congregazione della Dottrina Cristiana, composta da ecclesiastici e laici, uomini e donne, impegnati a raccogliere i fanciulli e ad accompagnarli alla catechesi. Anche nelle scuole, infine, è necessario

<sup>23</sup> *Ibidem*.

<sup>24</sup> «La dottrina cristiana ed una istituzione catechetica [...] dovrà farsi ancora da quei sacerdoti o secolari o regolari che celebrano la S. Messa i giorni festivi nelle cappelle rurali, cioè la dottrina immediatamente prima della messa ed il catechismo dopo il Vangelo. E perché tale infrazione [sic] sia adattata alla capacità di tutti, anche i più rozzi sarà loro distribuita un'opera da provvedersi e da dispensarsi a spese della cappella o dell'oratorio per conservarla sempre in sagrestia di chi ha l'obbligo di provvedere gli utensili ossia degli utenti la cappella, dalla quale prenderanno la materia, che dovranno esporre al popolo e trattandolo nel miglior modo che per loro si potrà o almeno leggendola sotto la pena, in caso di disubbidienza, stabilita [...] contro i parroci»: *ibidem*, 23. Sul problema della catechesi nell'Ottocento, cf. P. BRAIDO, *Catechesi e catechismi tra ripetizioni, fedeltà e innovazione in Italia dal 1815 al 1870*, in AA.VV., *Problemi di storia della chiesa*, 13-78. Il riferimento della catechesi è naturalmente il Catechismo romano. In alcuni i casi i vescovi provvedono a diffondere dei compendi che i parroci sono impegnati a seguire. Nella diocesi di Fermo, ad esempio, nel 1846 il cardinal De Angelis pubblica il *Catechismo per gl'idioti*, che sintetizza in 13 capitoli i fondamenti della dottrina cristiana. Cf. P. PETRUZZI, *Il card. Filippo De Angelis e il sinodo fermano del 1845*, in AA.VV., *Fede e libertà. Scritti in onore di p. Giacomo Martina*, Morcelliana, Brescia 1988, 233.

<sup>25</sup> *Ibidem*, 20-21.

provvedere all'istruzione religiosa degli alunni. Per questo i vescovi riconoscono la necessità di controllare la competenza dei maestri attraverso uno specifico esame<sup>26</sup>.

All'annuncio della Parola di Dio nelle sue varie forme (omelia, missioni popolari etc.) i prelati marchigiani rivolgono particolare attenzione. I predicatori sono richiamati al rispetto di norme e disposizioni precise, in sintonia con la tradizione tridentina e con l'esigenza di evitare gravi abusi che si sono diffusi negli ultimi decenni: i predicatori sembrano più interessati alla politica e alle discussioni filosofiche del momento che alla Sacra Scrittura. I Verbali dell'assemblea del 1850 lasciano intravedere l'intenzione di arginare una tendenza che si era diffusa anche nelle Marche:

Non saranno per verun modo ammessi a predicare quegli oratori che seguano un riprovevole sistema di moderna predicazione introdottosi disgraziatamente in Italia pel quale van predicando se stessi non (...) Crocefisso, s'impacciano di politica e politica rovinosa cui rendono tante fiate lo scopo primario delle loro prediche senza interessarsi di religione e del profitto delle anime; [...] mostransi ignoranti ed in un certo modo dispregiatori della Scrittura e de' Padri, la cui parola o sentenza par che vergogninsi rapportare. Non parlan giammai del divin Redentore o lo van nominando con quella stessa indifferenza colla quale discorrono di un filosofo o legislatore profano, ovvero invece di usare termini canonizzati dalla Chiesa, dai padri e dalle scuole adoperano gl'inventati dalla moderna filosofia<sup>27</sup>.

È quindi necessario un adeguato controllo: ai parroci è fatto obbligo di presentare al vescovo una relazione sui predicatori impegnati nelle loro parrocchie, soprattutto in Quaresima.

Né minore importanza è riservata alle missioni popolari, di cui i vescovi confermano l'importanza, soprattutto al fine di contrastare gli errori diffusi nel popolo. Insieme agli esercizi spirituali, le missioni sono «un mezzo ammirabile e quasi infallibile per ottenere la riforma dei costumi del popolo»<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> *Ibidem*, 20.

<sup>27</sup> *Ibidem*, 23. Sulla predicazione in epoca moderna utili indicazioni in R. RUSCONI, *Predicatori e predicazione*, in AA.Vv., *Storia d'Italia*, Annali 4, Einaudi, Torino, 995-1030.

<sup>28</sup> *Verbali Cem*, I, 30. Sulle missioni popolari nel secolo XIX cf. F. GIORGINI, *La predicazione e le missioni popolari tra il 1815 e il 1870*, in AA.Vv., *Problemi di storia della chiesa*, 76-106; G. Verucci, *Chiesa e società nell'Italia della restaurazione*, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", 30 (1976), 25-72; L. MEZZADRI, *Le missioni popolari della Congregazione della missione nello Stato della Chiesa*, ivi, 33 (1979), 12.44. Si veda anche un'opera ormai classica: A. OMODEO, *Studi sull'età della Restaurazione*, Einaudi, Torino 1970, 285-343.

L'assemblea del 1850 si apre, come si è visto, con un forte richiamo alle responsabilità del clero, da cui dipende l'avvenire del popolo cristiano. Per questo, il problema della formazione dei chierici è particolarmente avvertito. Una strategia pastorale impegnata a difendere la vera religione dalle congiure della modernità, non poteva non avvertire l'importanza della formazione teologica e spirituale dei futuri ecclesiastici<sup>29</sup>. Il modello tridentino è naturalmente fuori discussione. Le decisioni prese a Loreto lasciano comunque intravedere alcuni aspetti della situazione dei seminari marchigiani. La grande maggioranza dei giovani chierici proviene da famiglie povere, che non sono in grado di mantenerli in seminario. I rischi di una formazione alternativa, da "esterni", sono evidenti: «Da questa mancanza assoluta di mezzi procede che molti di buona volontà non possono entrare in seminario per rispondere al fine di loro vocazione, e vivendo invece in mezzo al secolo, crescono viziati nell'educazione e imperfetti negli studi modo che [sic] ai propri vescovi tornano piuttosto d'aggravio che di sollievo nell'esercizio del S. Ministero»<sup>30</sup>. I vescovi concordano inoltre nel sostenere i seminari diocesani. Non solo: in ogni diocesi è auspicabile la creazione di convitti per i sacerdoti novelli:

Doppio vantaggio ne verrebbe da siffatta istituzione cioè dopo aver compiuto il corso degli studi in seminario troverebbero in esso il modo di esercitarsi e perfezionarsi nelle varie incombenze del loro ministero, in guisa che all'uopo ne uscirebbero quali adatti a sostenere l'incarico d'una parrocchia, quali (...) portati ad ammaestrare il popolo dagli altari. Inoltre i sacerdoti di ciascuna diocesi avrebbero in esso una casa di ritiro in cui fare per turno i SS. Esercizi una volta almeno per un biennio<sup>31</sup>.

Un progetto del genere, al di là della sua mancata realizzazione (non risultano fondazioni del genere nelle diocesi marchigiane), è l'espressione di una preoccupazione caratteristica di un'epoca in cui la riforma del clero mette al centro la dimensione pastorale del ministero. Nello Stato pontificio favorire una intensa formazione ascetica e spirituale del giovane clero significava mettere in discussione il ruolo sociale e politico caratteristico di uno stato teocratico. Ancora una volta la tradizione tridentina mostrava la sua vitalità nel suggerire ai vescovi un rinnovato

---

<sup>29</sup> Sulla storia dei seminari marchigiani di questo periodo la ricerca migliore è quella di G. BROCANELLI, *Seminari e clero nelle Marche nella seconda metà dell'Ottocento*, Herder, Roma, 1978. Utile anche M. GUASCO, *Storia del clero in Italia dall'Ottocento ad oggi*, Laterza, Bari 1997.

<sup>30</sup> *Verballi Cem*, I, 44.

<sup>31</sup> *Ibidem*, 46.

impegno nel controllo della vita dei chierici. Non a caso, qualora risultasse impossibile dare vita ai convitti per i preti novelli, il loro inserimento nella *cura animarum* avrebbe dovuto prevedere un periodo di formazione successivo all'ordinazione. Pertanto i prelati marchigiani stabiliscono concordemente:

1° che a nessuno de sacerdoti novelli per qualsiasi ragione sia permesso di uscire di seminario prima di aver compiuto l'intero corso di studi. 2° che uscite ancora per altri due anni si occupino assiduamente nel praticare i doveri del sacerdozio coadiuvando i parrochi nelle varie incombenze del loro ufficio abilitandosi ad ascoltare le confessioni e facendo bene (...) dei discorsetti morali ad istruzione del popolo. 3° se poi in qualche seminario si vedessero fiorire dei giovanetti di straordinario ingegno, i quali col tempo render potessero gran frutto al vantaggio del clero e ad onore della chiesa, allora per accordo già stabilito tra i VV [vescovi] di un'istessa provincia dovranno esser mandati nel seminario di quella diocesi, in cui si conoscerà esservi professori idonei a perfezionare questi chierici<sup>32</sup>.

Per quanto riguarda la formazione teologica, i vescovi avvertono l'opportunità di favorire una certa uniformità nell'insegnamento e concordano nella scelta di provvedere all'organizzazione degli studi esclusivamente all'interno dei seminari, per impedire, o almeno scoraggiare, la frequentazione da parte dei chierici dei corsi universitari, che nello Stato pontificio prevedono ancora l'insegnamento della teologia e del diritto canonico, come stabilito dalla bolla *Quod divina sapientia* (1824) di Leone XII, che aveva provveduto al riordino delle università. In questi anni alcuni vescovi, come il cardinal De Angelis, avevano ottenuto da Roma il permesso di istituire scuole interne al seminario diocesano<sup>33</sup>. I vescovi si richiamano alla *Ratio studiorum* gesuitica, alla quale si era ispirata la tradizione tridentina<sup>34</sup>. L'intero corso di studi prevede la durata di 14 anni, «sei dei quali cioè si consumano dai primi elementi infine alla filosofia, ed altri otto nello studio della scienza»<sup>35</sup>. Grammatica e Retorica costituiscono il fondamento dell'intero percorso educativo. Lo studio della lingua latina, richiesta dallo studio delle scienze sacre, prevede la lettura di autori classici come Cesare, Livio, Virgilio, Orazio, Tibullo e

<sup>32</sup> *Ibidem*, 47.

<sup>33</sup> P. PETRUZZI, *Il card. Filippo De Angelis*, 237.

<sup>34</sup> Cf. A. BIANCHI, *Un'istituzione pedagogica moderna*, Introduzione a *Ratio atque institutio studiorum Societatis Iesu*, Rizzoli, Milano 2002. Inoltre G. P. BRIZZI, *La «Ratio studiorum». Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento*, Bulzoni, Roma 1981.

<sup>35</sup> *Verbalis Cem*, I, 48.

naturalmente Cicerone (essenziale per l'eloquenza sacra)<sup>36</sup>. Lo studio della filosofia ha come riferimento le lezioni di Logica, Metafisica ed Etica del padre Matteo Liberatore<sup>37</sup>, mentre per la teologia è prevista la lettura del *Compendium* di Giovanni Perrone<sup>38</sup>. Lo studio della filosofia e delle scienze sacre, inoltre, è articolato secondo una prospettiva apologetica che tende a fornire agli allievi conoscenze chiare e distinte, specialmente nel settore dogmatico e morale, senza avviare una ricezione critica e problematica della tradizione teologica. Insomma, anche nella formazione culturale dei giovani chierici si conferma la strutturazione manualistica del sapere, in coerenza con l'immagine di una chiesa solidamente ancorata a verità indiscutibili in funzione di un progetto di riconquista cristiana della società moderna. Non a caso i sinodi diocesani dell'età di Pio IX auspicano in questi anni il ritorno allo studio di san Tommaso alcuni decenni prima dell'*Aeterni Patris*<sup>39</sup>.

---

<sup>36</sup> Dopo il corso di grammatica (inferiore e superiore) i chierici accedono a quelli di Umanità e di Retorica. Dalla descrizione dei Verbali dell'assemblea risulta un *curriculum* piuttosto esigente: «Finito il corso della grammatica latina si passa all'Umanità in cui il maestro si occupa di dare il trattato de' elocuzione ed i principi di poesia latina ed italiana, come pure nell'insegnare l'arte di scrivere bene: continua nella versione e nell'analisi letteraria de' Classici e nell'esercizio della memoria. Anch'egli deve far per intero la spiegazione della 2ª parte del Catechismo Romano obbligando gli allievi come sopra, e deve pure spiegare il primo libro dell'Epì [Epistolario] di S. Girolamo. Al professore di Retorica si spetta di cominciare dall'invenzione fino a tutte le altre parti dell'arte oratoria e (...) i giovinetti nel comporre in tutti i generi, ma specialmente nella prosa latina ed italiana esercitandone la memoria col fare loro imparare i classici soprattutto latini. Si rimette al suo arbitrio lo scegliere fra gli autori (stando però sempre a quelli che più sotto si prescriveranno) quelli da tenersi pel primo, e quali nel secondo anno, come pure il trattarsi più a lungo sopra un autore che sopra un altro»: *ibidem*, 48-49.

<sup>37</sup> Le opere di Matteo Liberatore s.j. (1810-1892), critico, tra gli altri, della filosofia rosminiana, cominciano ad essere pubblicate negli anni Quaranta e quasi subito sono adottate nelle università ecclesiastiche: *Dialoghi filosofici* (Napoli, 1840; 2. ed., 1851), *Institutiones logicae et metaphysicae* (Napoli, 1840-42; Mediolani, 1846), *Theses ex metaphysica selectae quas suscipit propugnandas Franciscus Pirenzio in collegio neapolitano S. J. ab. divi Sebastiani Quinto Idus Septembris anno MDCCCXLII* (Neapoli, 1842), *Dialogo sopra l'origine delle idee* (Napoli, 1843), *Il Panteismo transcendente, dialogo* (Napoli, 1844), *Il Progresso. Dialogo filosofico* di M. Liberatore (2. ed., Genova, 1846). Cf. P. DEZZA, *Alle origini del neotomismo*, Bocca, Milano 1940, 65-73. Breve nota in G. BORTOLASO, *Liberatore*, in *Enciclopedia filosofica*, Roma 1957, III, 14.

<sup>38</sup> Su Giovanni Perrone, professore al Collegio Romano dal 1824 al 1853, autore delle *Praelectiones theologicae* (34 edizioni) e del *Compendium* (47 edizioni), cf. CH. BOYER, *Perrone*, in "Dic.Th. Cath.", 12/1 (1255), 1255; G. C. AREVALO, *Some aspects of the ecclesiology of G. Perrone*, C. Schrader, C. Passaglia, PUG, Roma 1959; G. FILOGRASSI, *Teologia e filosofia nel Collegio Romano dal 1824 ad oggi*, in "Gregorianum", 35 (1954), 512-540; W. Kasper, *Die Lehre von der Tradition in der Römischen Schule* (G. Perrone – C. Passaglia – C. Schrader), Herder, Freiburg/Br.-Basel-Wien 1962; K. H. NEUFELD, "Römische Schule". *Beobachtungen und Überlegungen zur genaueren Bestimmung*, in "Gregorianum", 63 (1982), 677-697.

<sup>39</sup> P. PETRUZZI, *I sinodi diocesani in Italia*, XXXII. Cf inoltre A. WALZ, *Il tomismo dal 1800 al 1879*, in "Angelicum", 20 (1947), 300-326; A. PIOLANTI, *Pio IX e la rinascita del tomismo nel sec.*

Non minore importanza è rivolta dai vescovi alla organizzazione delle scuole pubbliche e dei licei, direttamente sottoposti all'autorità ecclesiastica. Dopo le giornate del 1848 i prelati marchigiani tornano a riaffermare la necessità di controllare strettamente le istituzioni educative dello Stato. Il richiamo alla bolla *Quod divina sapientia* è esplicito:

In ogni ginnasio o liceo vi sia un prefetto degli studi ecclesiastico il quale sorvegli le scuole, ogni mese domandi conto ai maestri dei portamenti dei giovani e quindi ne ritiri il corrispondente rapporto e di semestre in semestre tenga informato il proprio vescovo sull'andamento della scuola e sulla condotta parziale dei libretti da consegnarsi ai giovanetti nei quali in ciascuna scuola ossia in ciascun giorno di scuola tanto la mattina che la sera si segnino dal maestro i portamenti dell'allievo circa la modestia e lo studio<sup>40</sup>.

La formazione spirituale degli studenti dovrà inoltre prevedere la partecipazione alla messa quotidiana, prima o dopo le lezioni, in una chiesa possibilmente vicina alla scuola, dove la domenica tutti gli allievi sono tenuti ad assistere alla messa dopo la recita del mattutino e delle Lodi di Maria. Inoltre, «nell'ultima domenica di ciascun mese e nelle solennità principali della BB. Vergine oltre il suddetto esercizio si faccia la morale per animare la gioventù alla pietà ed all'esatto adempimento de' propri doveri»<sup>41</sup>. Infine, nelle scuole pubbliche sarà celebrata con solennità la festa di san Luigi Gonzaga e si svolgeranno gli Esercizi spirituali all'inizio della Settimana santa.

Le norme stabilite riguardo alle scuole primarie lasciano intravedere alcune preoccupazioni emerse negli ultimi decenni a causa della situazione politica. I vescovi stabiliscono infatti che l'insegnamento nelle scuole inferiori, soprattutto nei piccoli paesi, sia riservato agli ecclesiastici, senza eccezioni, dato che i maestri laici hanno «cagionato grave danno alla moralità dei giovanetti»<sup>42</sup>. L'auspicio comune è che le scuole primarie siano istituite anche nei centri minori<sup>43</sup>.

---

XIX, Libreria Editrice, Città del Vaticano 1974; infine P. THIBAUT, *Savoir et pouvoir. Philosophie thomiste et politique cléricale au XIX<sup>e</sup> siècle*, Québec, 1972.

<sup>40</sup> *Verbalis Cem*, I, 54.

<sup>41</sup> *Ibidem*, 55.

<sup>42</sup> *Ibidem*, 53.

<sup>43</sup> I vescovi lamentano che in alcuni piccoli centri si è diffusa negli ultimi tempi la tendenza ad istituire cattedre di Retorica senza curarsi che gli allievi siano adeguatamente istruiti nella grammatica. Pertanto propongono che «per impedire che i giovanetti spendano il tempo senza cavarne un vero profitto si debba nei piccoli paesi tener fermo di non accordare Scuole Superiori se le inferiori non siano regolate con maggior ordine e con più adeguata partizione di classi, cioè se prima della Retorica non vi sia una scuola elementare in cui avuto riguardo principalmente all'Istruzione morale e religiosa, il maestro istradi l'allievo a ben leggere e scrivere

Nel 1856 la Congregazione del concilio comunica ai vescovi marchigiani l'approvazione pontificia delle deliberazioni prese a Loreto e pubblicate in un Editto contenente una serie di disposizioni relative al popolo di Dio. Le norme riguardano alcuni aspetti della vita religiosa e della morale pubblica: l'inosservanza delle feste, la triste pratica della bestemmia, la scarsa devozione durante le celebrazioni, la violazione dei digiuni, varie forme di immoralità diffusa. Si tratta di norme costantemente richiamate dai sinodi diocesani e provinciali post-tridentini, ormai un *topos* della disciplina ecclesiastica. Non si comprende la necessità di una specifica approvazione pontificia, dato che nessuna novità viene introdotta. Ma non va trascurato che nello Stato pontificio la violazione di queste norme comporta anche l'intervento del braccio secolare<sup>44</sup>.

I moti rivoluzionari, per quanto avvertiti con grande preoccupazione nello Stato pontificio, non mettono in discussione l'orizzonte teologico e politico nel quale viene considerato il mondo moderno da parte della gerarchia ecclesiastica. La tradizione post-tridentina rappresenta ancora un'eredità in grado di suggerire risposte e proporre scelte pastorali in un'epoca in cui la cristianità stabilita è ormai destinata al tramonto. Anzi, proprio questa eredità costituisce una roccaforte, apparentemente salda e inviolabile, nella quale l'episcopato intransigente intende custodire la fede cristiana. Il viaggio di Pio IX e il suo indiscutibile successo favorirono sicuramente un certo ottimismo<sup>45</sup>.

\* \* \*

Il Primo Concilio Plenario Piceno viene celebrato nel 1928 a Loreto. L'assemblea del 1850 non rappresenta pertanto un vero e proprio sinodo. In effetti, questa riunione non era priva dei requisiti necessari per essere considerata un vero e proprio concilio plenario regionale, ma non aveva promulgato una legislazione particolare. Forse per questo i vescovi riuniti nel 1928 manifestano la convinzione di celebrare per la prima volta un sinodo regionale.

Sotto il profilo storico-canonistico occorre tenere presente che il quadro giuridico nel quale vengono celebrati i sinodi locali prima del

---

e insegni i primi elementi di lingua italiana e latina e le principali operazioni di aritmetica e non ve ne sia quindi un'altra in cui s'insegnino tutte quante le regole fondamentali di grammatica italiana e latina; dopo queste due scuole se si crede necessario si metta pure la terza, in cui si diano i precetti di umanità e rettorica»: *ibidem*.

<sup>44</sup> Testo dell'Editto, *ibidem*, 59-69.

<sup>45</sup> Cf. R. DE CESARE, *Roma e lo stato del papa*, 252-277; G. MAIOLI, *Pio IX, il primo e l'ultimo viaggio del papa lungo i suoi stati, 1857*, in "Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le Marche", IV/4 (1927), 117-139.

Vaticano II è delineato con chiarezza nel *Codex iuris canonici* del 1917. I canoni 281-292 fissano una serie di disposizioni da tenere presenti per comprendere l'orizzonte ecclesologico nel quale i sinodi sono celebrati, soprattutto per evitare di attribuire a queste assemblee un'idea di "sinodalità" ad esse estranea, magari in linea con lo spirito post-conciliare, ma del tutto assente nell'episcopato della prima metà del XX secolo. Ai sinodi diocesani, provinciali e nazionali il *Codex* attribuisce una funzione eminentemente legislativa. In tal senso i *conventus episcoporum* ricevono un significativo impulso. Il can. 292 § 1 stabilisce che «nisi aliter pro peculiaribus locis a Sede Apostolica provisum fuerit, Metropolita [...] curet ut Ordinarii locorum, saltem quinto quoque anno, stato tempore apud Metropolitanam aliamve Episcoporum comprovincialem conveniant, ut, collatis consiliis, videant quanam in dioecibus agenda sint ut bonum religionis promoveatur...». Il canone si riferisce esplicitamente ai concili provinciali, convocati sempre più raramente in epoca moderna. Ma la precisazione «nisi aliter pro peculiaribus locis a Sede Apostolica provisum fuerit» riconosce di fatto il valore delle disposizioni emanate dalle conferenze episcopali dei decenni precedenti. E infatti, la circolare inviata dalla Congregazione Concistoriale ai vescovi italiani il 22 marzo 1919 precisa che la normativa contenuta nell'Istruzione *Alcuni arcivescovi* di Leone XIII (24 agosto 1889) «non viene punto infirmata dal Codice. [...] Quindi rimane fermo che le Conferenze episcopali per regioni debbono continuare a tenersi in Italia ogni anno»<sup>46</sup>. I primi decenni del Novecento confermano la tendenza universalmente diffusa negli episcopati locali a prediligere la convocazione di conferenze nazionali o regionali, in piena sintonia con il processo di centralizzazione romana, ulteriormente favorito dal nuovo codice, espressione del progetto religioso del pontificato romano di *instaurare omnia in Christo*. I *conventus episcoporum* sono ormai uno strumento efficace di comunicazione tra il papa e i vescovi in una prospettiva giuridica e pastorale universalistica. Viste da Roma le conferenze episcopali hanno funzioni simili ai sinodi particolari: «Episcoporum conventus, quos hodie vocant *Conferenze*, locum quasi *tenent Synodorum*»<sup>47</sup>. Pertanto la loro attività richiede un rigoroso controllo, garantito, tra l'altro, dalla norma stabilita dalla costituzione apostolica *Sapienti consilio*, che nel 1908 provvede alla riforma della curia romana.

<sup>46</sup> *Acta Apostolicae Sedis*, 1919, 177. Cf. G. FELIZIANI, *Le conferenze episcopali*, 168-169. Sulla decadenza dei concili provinciali dopo la promulgazione del Codice del 1917, o meglio, sul loro mancato sviluppo cf. R. EPP – Ch. LEFEBVRE – R. METZ, *Le droit et les institutions de l'église catholique latine de la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle à 1978* (Histoire du Droit et des Institutione de l'Eglise en Occident, XVI), Cujas, Paris 1981, 261-262.

<sup>47</sup> Responso della Congregazione del concilio ai vicari apostolici dell'Africa meridionale, 14 marzo 1909, in *Acta Apostolicae Sedis*, 1909, 286.

In essa si attribuiscono alla Congregazione del concilio «ea omnia quae ad Conciliorum celebrationem et recognitionem, atque ad Episcoporum coetus seu conferentias referuntur»<sup>48</sup>.

Durante la prima guerra mondiale la validità delle conferenze episcopali trova conferma in tutta l'Europa. Di fronte ad una tragedia senza precedenti i vescovi e il pontefice romano si sforzano di realizzare una unità di intenti a favore della pace e delle vittime della guerra. Ma la mancanza di una regolamentazione dettagliata del funzionamento di queste assemblee ancora alla metà degli anni Venti sta a dimostrare la permanenza, all'interno della curia romana, di non poche riserve nei confronti di questo istituto, che suscitano anche il tentativo, ormai anacronistico, di ridare vigore ai sinodi provinciali<sup>49</sup>.

Nelle Marche le riunioni periodiche dei vescovi dal 1850 al 1928 si susseguono con una certa continuità, affrontando i problemi ritenuti più importanti sotto il profilo canonico e pastorale, nella prospettiva di scelte uniformi per l'intera regione<sup>50</sup>.

Il sinodo del 1928 viene celebrato in un momento cruciale della storia italiana. Il primo dopoguerra e l'ascesa del Fascismo coinvolgono da vicino la vita ecclesiale, nella quale si fa strada la necessità di confrontarsi con nuovi problemi e conflitti sociali. Gli orientamenti della chiesa italiana di questi anni continuano a seguire la strategia religiosa indicata da Pio X: *Instaurare omnia in Christo*. Di fronte al fallimento della Modernità, rappresentato dall'esito disastroso della grande guerra, il papato del nuovo secolo richiama costantemente la necessità del rinnovamento della vita religiosa: spiritualità, liturgia, apostolato dei laici, disciplina ecclesiastica. In questo contesto la promulgazione del nuovo Codice di diritto canonico delega agli episcopati locali il compito di prendere decisioni su questioni particolari di disciplina ecclesiastica. Il verbale della riunione del 27 settembre 1926 mostra che la preparazione dell'assemblea regionale è piuttosto avanzata. Non è comunque possibile stabilire quando sia stata presa la decisione di convocare il *Concilium Plenarium Picenum*<sup>51</sup>. Alcune commissioni preparatorie risultano attive da qualche tempo, ma finora la documentazione a nostra disposizione non consente di conoscerne la composizione e le specifiche competenze.

Il sinodo si riunisce dal 9 al 16 settembre 1928 a Loreto sotto la presidenza del cardinale Donato Raffaele Sbarretti Tazza, prefetto della

<sup>48</sup> Pius X, *Sapienti consilio*, *ibidem*, 1909, 11.

<sup>49</sup> Cf. M. COSTALUNGA, *De episcoporum conferentiis*, in "Periodica de re morali canonica liturgica", 1968, 220-232.

<sup>50</sup> Cf. *Verbali Cem*, I; II: 1900-1925, *Pro manuscripto*, 2010.

<sup>51</sup> In questa circostanza viene presa la decisione di denominare la futura assemblea *Concilium Plenarium* invece di *Concilium Provinciale*: *Verbali Cem*, vol. II, 258.

Congregazione del concilio, in ossequio al can. 282<sup>52</sup>. La brevità della durata dell'assemblea è coerente con l'idea di sinodalità caratteristica della sensibilità ecclesiologicala del tempo. Più che una occasione di discussioni, confronti e mediazioni, i sinodi post-tridentini sono convocati per promulgare norme contenute in un testo che presenta formalmente il carattere di un codice. La loro elaborazione non avviene pertanto nel corso dell'assemblea vera e propria, ma in precedenza, ad opera di commissioni particolari. Una procedura del genere è per altro caratteristica dei sinodi diocesani dell'età tridentina.

La lettura del libro sinodale, approvato dalla Santa Sede il 6 maggio 1929 e promulgato il 3 giugno del medesimo anno, va dunque compiuta tenendo presente la natura giuridica dell'assemblea e delle sue finalità. La normativa sinodale si articola seguendo l'ordine del Codice di diritto canonico: *De clericis in genere*, *De clericis in specie*, *De religiosis*, *De laicis*, *De sacramentis*, *De locis et temporibus sacris*, *De cultu*, *De magistero ecclesiastico*, *De bonis ecclesiasticis*. Il *Codex* del 1917 indica genericamente la materia dei concili provinciali, senza stabilire la forma giuridica che dovrà assumere la normativa: «Patres in concilio plenario vel provinciali congregati studiose inquirant ac decernant quae ad fidei incrementum, ad moderandos mores, ad corrigendos abusos, ad controversias componendas, ad unam eandemque disciplinam servandam vel inducendam, opportuna fore pro cuiusque territorio videantur» (can. 290).

Le norme riguardanti il clero riguardano prima di tutto la vita spirituale. Ai chierici si richiedono gli Esercizi spirituali della durata di almeno cinque giorni ogni tre anni, in conformità al can. 126 del *Cic*<sup>53</sup>, e la partecipazione alle riunioni mensili del clero dedicate ai casi di morale. Inoltre «optandum quoque ut piis associationibus praesertim *Uniones sacerdotum ab adoratione SS. Eucharistiae et Unioni missionariae*, adscribantur» (can. 3)<sup>54</sup>. A tutti i chierici è richiesta una vita esemplare e per certi versi austera. Il modello tridentino è ancora il riferimento es-

---

<sup>52</sup> Elenco dei prelati presenti: Luigi Cossio (Recanati e Loreto), Giovanni Battista Ricci (Ancona), Carlo Castelli (Fermo), Giacomo Ghio (Urbino), Ettore Fronzi (Camerino), Tito Maria Cucchi (Senigallia), Luigi Baccini (Urbino), Luigi Ermini (Fabriano e Matelica), Luigi Ferri (Montalto e Ripatransone), Raffaele Santi (Montefeltro), Giustino Santi (Fano, amm. Ap. di Fossombrone), Bonaventura Porta (Pesaro), Luigi Ferretti (Macerata e Tolentino), Monalduccio Leopardi (Osimo e Cingoli), Giuseppe Venturi (Cagli e Pergola). Risulta inoltre presente anche mons. Giovanni Maria Zonghi presidente dell'Accademia ecclesiastica, tit. di Colossi, nativo di Fabriano.

<sup>53</sup> «Omnes sacerdotes saeculares debent tertio saltem quoque anno spiritualibus exercitiis per tempus a proprio Ordinario determinandum, in pia aliqua religiosa domo ab eodem designata vacare: neque ab eis quisquam eximatur, nisi in casu particolari, iuxta de causa ac de expressa eiusdem Ordinarii licentia».

<sup>54</sup> Concilium Plenarium Picenum, *Decreta*, Typis Polyglottis Vaticanis 1929, 13.

senziale<sup>55</sup>. Nella vita quotidiana il clero è impegnato a rispettare in ogni circostanza la dignità del ministero, tenendosi lontano dai nemici della vera religione<sup>56</sup>, evitando atteggiamenti che possano suscitare scandalo. L'abito talare è pertanto un segno di distinzione e di distacco dal mondo profano<sup>57</sup>. Al chierico ideale si richiede inoltre il rispetto scrupoloso delle norme relative alla moralità personale: tenersi lontano dai divertimenti pubblici e privati<sup>58</sup>, non allontanarsi da casa nelle ore notturne<sup>59</sup>, assumere perpetue di provata onestà<sup>60</sup>. In particolare, «omnium mulierum, etiam religione et pietate praestantium, familiaritatem devitent presbiter, praesertim quarum confessiones sacramentales excipiunt» (can. 13)<sup>61</sup>. Un segno dei tempi è l'obbligo imposto ai sacerdoti di non partecipare alla vita politica. L'atmosfera della Conciliazione inizia a farsi sentire: «Factionibus politicis clerici ne se immisceant, iuxta instructiones a S. Sede datas» (can. 19)<sup>62</sup>. Con non minore risoluzione il sinodo proibisce

<sup>55</sup> Sulla spiritualità del clero tridentino e il suo sviluppo nei secoli XIX-XX cf. G. G. MESSERMAN, *Il tipo ideale di parroco secondo la riforma tridentina nelle sue fonti letterarie*, in AA.Vv., *Il Concilio di Trento e la riforma tridentina*. Atti del convegno storico internazionale (Trento 2-6 settembre 1963), Herder, Roma-Freiburg/Br.-Basel-Barcelona-Wien, 1985, I, 27-44; L. ALLEGRA, *Il parroco: un mediatore tra alta e bassa cultura*, in AA.Vv., *Storia d'Italia*, Annali 4: *Intellettuali e potere*, Einaudi, Torino 1981, 895-947; G. MICCOLI, «Vescovo e re del suo popolo». *La figura del prete curato tra modello tridentino e risposta controrivoluzionaria*, in AA.Vv., *Storia d'Italia*, Annali 9: *La chiesa e il potere politico*, Einaudi, Torino 1986, 895-947; G. MOIOLI, *Linee storiche della spiritualità presbiterale nell'età moderna*, in AA.Vv., *La spiritualità del presbitero diocesano oggi*, AVE, Roma 1981, 9-41; P. PETRUZZI, *Il prete e l'Eucaristia. Alcune osservazioni sull'esperienza della spiritualità post-tridentina*, in Archidiocesi di Fermo, "Foglio Ufficiale Ecclesiastico". *Numero speciale per il Congresso Eucaristico Diocesano*, 1 (1985), 37-55.

<sup>56</sup> Can. 10: «Clerici ita cum laicis se gerant ut suae sacerdotali dignitati semper consultant: cum inimicis vero religionis et cum pravis hominibus familiaritatem ne habeant», *Concilium Plenarium Picenum*, 15.

<sup>57</sup> Can. 15 §1: «Ad mentem canonis 136 §1, habitus ecclesiasticus pro tota regione Picena est vestis talaris nigra cum collari et pileo iuxta formam romanam, e tallio (*ferraiolo*) vel paenu-la (*soprabito*) nigri pariter coloris»; §2: «Laicali habitu, quovis sub praetextu, etiamsi a proprio Ordinario espressa licentia obtinuerint adhimendi bicyclum vel motocyclum, ne utantur clerici; secus congruis poenis a loci Ordinario mulcentur»: *ibidem*.

<sup>58</sup> Can. 18 §1: «Ad normam canonis 140 specatulis, corei et pompis quae eos pertinent, vel quibus clericos interesse scandalo sit, praesertim in publicis theatri, clerici ne intersint». Particolarmente grave è ritenuta la partecipazione dei chierici a spettacoli pubblici in luoghi non dipendenti dall'autorità ecclesiastica: Can. 18 §2: «Choreas etiam privatas, theatra et cinematographa publica, quae ab auctoritate ecclesiastica non dependent, sub poena suspensionis a divinis ipso facto incurrenda clerici adire prohibetur»: *ibidem*.

<sup>59</sup> Can. 16: «Idem, nocturno praesertim tempore, a vagando sine necessitate per loca publica se absteineant»: *ibidem*.

<sup>60</sup> Can. 12: «Ad mentem canonis 133 §1, sacerdotes in famulas ne assumant mulieres nisi quae sint specatae vitae et provecioris aetatis; et si hae nondum quadragesimum aetatis annum attingerint, requiritur expressa proprii Ordinarii licentia»: *ibidem*, 15.

<sup>61</sup> *Ibidem*.

<sup>62</sup> *Ibidem*, 15.

l'assunzione di uffici che comportino un reddito, o nomine presso istituti di credito o cooperative, salvo particolari eccezioni riconosciute dalla Santa Sede. Una norma significativa, se si tiene presente che in questi decenni proprio dal clero dipendono iniziative come le casse rurali o le cooperative bianche<sup>63</sup>.

Il modello tridentino appare ancora più chiaramente nei canoni dedicati ai parroci. Ad essi è richiesto l'obbligo di residenza, in conformità al can. 465 §1 del Cic<sup>64</sup>, essenziale alla *cura animarum*, favorita soprattutto dalla testimonianza personale: «Parochus ea omnia media adhibeat, quibus vita christiana inter suos fideles foveatur ac roboretur; speciatim vero omni studio promovere curet: a) Communionem frequentem et etiam quotidianam ad normam canonis 863, advocatis ad id, statis temporibus, confessariis etiam extraordinariis; b) Peculiarem cultum erga SS. Eucharistiam et SS. Cor Jesu, una cum actibus praescriptis consecrationis et expiationis; c) Filialem devotionem erga B. Mariam Virginem eiusque castissimum Sponsum S. Ioseph» (can. 55)<sup>65</sup>. Qualora sia presente nella parrocchia un vicario, il sinodo esorta alla vita comune, naturalmente sotto la guida del parroco<sup>66</sup>.

Altrettanto evidente risulta il modello tridentino nei canoni riguardanti la prassi sacramentale. Le norme sinodali si richiamano a quelle prescrizioni secolari che caratterizzano la pastorale moderna. I parroci sono tenuti a ricordare ai fedeli, con la predicazione e la catechesi, l'importanza dei sacramenti<sup>67</sup>. Il battesimo deve essere impartito ai bambini entro una settimana dalla nascita<sup>68</sup> e il loro nome deve essere conforme alla tradizione cristiana, diversamente il parroco aggiungerà un nome al neonato di sua iniziativa: «Parochi parentibus suadeant ut christiana nomina, vel saltem a senso christiano non aliena, suis pueris imponant; secus ipsi parochi nomen christianum addant, in libro baptizatorum pa-

---

<sup>63</sup> Can. 20 §2: «Sine licentia sui Ordinarii, quodlibet officium saeculare etiam privatum, quod secumferat onus reddendarum rationem, ne suscipiant»; §3: «Officia in arcis nummariis (ex. gr. *Banche, casse rurali, cooperative*) clerici ne retineant, neque assumant. In casibus particularibus, si speciales rationem concurrant, recurrendum est ad S. Sedem»: *ibidem*, 17.

<sup>64</sup> Cf. Can. 54, *ibidem*, 24. L'obbligo di residenza è richiesto a tutti i chierici indistintamente: can. 22: «Firma pro parochis aliisque beneficiariis residentiae lege [...] nullus sacerdos ultra hebdomadam, sine scripta proprii Ordinarii licentia, e dioecesi absit»: *ibidem*, 17.

<sup>65</sup> *Ibidem*, 24.

<sup>66</sup> Can. 60: «Si parochus vicarium habeat, uterque mutua caritate et concordia vivat, et vineam Domini pro suo quisque munere colant, ita ut nec parochus universam animarum curam relinquat vicario, neque hic parochum in casu tantum necessitatis, sed assidue et perlibenter, sub eius tamen auctoritate et vigilantia adiuvet»: *ibidem*, 25. La vita comune del clero è raccomandata anche dal can. 23: *ibidem*, 17-18.

<sup>67</sup> Can. 96, *ibidem*, 33.

<sup>68</sup> Can. 97, *ibidem*, 34.

riter adnotandum»<sup>69</sup>. Alla celebrazione dell'Eucarestia sono dedicati alcuni canoni che regolano gli obblighi spettanti ai sacerdoti: la dignità della Messa, le circostanze che consentono la binazione o la trinazione, la celebrazione nelle cappelle rurali<sup>70</sup>. Solo alcune norme riguardano la Penitenza e l'Estrema Unzione. Il sinodo rimanda ovviamente a quanto stabilito dal Cic<sup>71</sup>. Anche i canoni sul Matrimonio ben poco aggiungono alla normativa generale relativa agli impedimenti, agli sponsali e alla preparazione dei documenti.

Maggiore interesse suscita la lettura dei canoni riguardanti la formazione del clero e i seminari<sup>72</sup>. Le riunioni dei prelati marchigiani tenute dall'inizio del secolo affrontano spesso il problema. Nell'adunanza del 26 luglio 1907, alla presenza del delegato apostolico incaricato di sollecitare il riordino dei seminari della regione, i vescovi avevano preso alcune decisioni che non modificarono sostanzialmente la realtà dei seminari, esistenti nelle diocesi più grandi, nonostante le difficoltà organizzative<sup>73</sup>. In questa circostanza l'intenzione della Santa Sede di giungere al concentramento dei seminari «per formare dei buoni preti quali li vuole il pontefice, restaurando omnia in Christo»<sup>74</sup>, fu costretta a tenere conto riserve dei vescovi che non vollero privare le loro diocesi di istituzioni plurisecolari, suscitando le critiche del clero locale. Uno degli esiti del riordino era stato comunque l'istituzione a Fermo del Seminario Interdiocesano per la Marca inferiore, al quale Pio X aveva confermato nel 1914 il diritto di conferire i gradi accademici in Teologia. A Fermo esisteva la Facoltà Teologica istituita nel 1883, dopo la fondazione dell'Accademia di San Tommaso, avvenuta tre anni prima<sup>75</sup>. Nel 1916 il problema dei seminari si era nuovamente ripresentato: la guerra aveva provocato una forte diminuzione dei chierici e pertanto i vescovi, riuniti a Fermo nel mese di marzo, discussero sulla opportunità di concentrare gli alunni di Fermo e del seminario interdiocesano di Fano sorto nel 1908. Ma tutto rimase immutato, poiché, leggiamo nei Verbali di quella riunione, «col concentramento non può avvantaggiarsi né la istruzione né l'educazione ecclesiastica, giacché ambedue i seminari ritengono qualche cosa

<sup>69</sup> Can. 98, *ibidem*.

<sup>70</sup> Can. 105-113: *ibidem*, 93-94.

<sup>71</sup> Can. 130-134: *ibidem*, 34-36.

<sup>72</sup> Sulla storia dei seminari marchigiani cf. G. BROCANELLI, *Seminari e clero nelle Marche*. Sul Novecento mancano ancora studi significativi.

<sup>73</sup> Cf. *Conferenze episcopali tenute in Loreto il 26 e 27 giugno 1906*, in *Verbali Cem*, II, 77-81.

<sup>74</sup> *Ibidem*, 81.

<sup>75</sup> A Fermo era stata istituita nel 1883 la Facoltà Teologica presso il seminario arcivescovile, dopo la fondazione dell'Accademia di San Tommaso nel 1880. Cf. *In memoria del cardinale Amilcare Malagola, arcivescovo e principe di Fermo*, Fermo 1920, 17.

di proprio e singolare in conformità dell'indole diversa degli alunni e secondo le diversità della regione»<sup>76</sup>. Le riserve espresse in ordine alla istituzione di un seminario regionale, fortemente auspicato da Roma, avevano sottolineato le differenze sociali e culturali della regione, a tal punto che non riscosse successo nemmeno il progetto della Santa Sede di concentrare le scuole liceali nei seminari teologici<sup>77</sup>. Il sinodo del 1928 si limita pertanto a prendere atto della situazione esistente nella regione e a richiamare alcune norme stabilite dal Cic. I chierici, ammessi nei seminari non prima dell'età di dieci anni e dotati di adeguata preparazione scolastica elementare, sono tenuti ad un comportamento ineccepibile, in conformità con una lunga tradizione: «Seminarii alumni, etiam cum extras ipsum morantur, habitum clericalem ne demittant, nec libros vel ephemerides vanas et inutiles legant, neque profanis spectaculis, publicis theatris aut cinematographis intersint» (can. 217)<sup>78</sup>. I parroci saranno impegnati a controllare la loro vita personale e a riferire al vescovo (can. 218). Gli studi e la formazione spirituale avverranno inoltre in conformità alle norme stabilite dalla Santa sede. A questo riguardo, il sinodo non fa riferimento ai regolamenti interni dei seminari, conformi in Italia alle Regole di San Carlo Borromeo, confermando pertanto quelli esistenti nei vari seminari. I sacerdoti novelli, infine, sono tenuti a non interrompere gli studi, dato che nel quadriennio successivo all'ordinazione saranno esaminati *singulis annis* dal vescovo e da tre esaminatori<sup>79</sup>.

Anche le norme riguardanti i laici vanno interpretate nell'orizzonte della tradizione tridentina e intransigente. Non a caso il primo canone del capitolo *De laicis* del libro sinodale si ispira alla distinzione tra chiesa docente e chiesa discente: «Sacerdotes et praesertim parochi frequenter edoceant fideles, christianam religionem non verbotenus, sed vita et opere esse profitendam, divinas et ecclesiasticas leges observando» (can. 75)<sup>80</sup>. Nella visione autoritaria della chiesa del tempo i fedeli sono oggetto della cura pastorale non soggetto ecclesiale. Ad essi sono riservati solo alcuni canoni (75-81), di carattere ammonitorio, relativi alla vita

---

<sup>76</sup> *Verbali Cem II*, 140.

<sup>77</sup> «Gli adunati osservano e sottopongono alla superiore considerazione il fatto che in un unico seminario dovrebbero concentrarsi gli alunni provenienti da luoghi non solo divisi da enorme distanza, ma insieme di indole assolutamente diversa in maniera che la fusione non potrebbe non distruggere la diversità dei costumi e dello stesso modo di vivere»: *ibidem*, 141.

<sup>78</sup> Concilium Plenarium Picenum, 60.

<sup>79</sup> Can. 5: «Caveant sacerdotes ne Seminarium egressi, sacrarum disciplinarum studia intermittant, sed ad mentem Canonis 129, tempore a sacris ministeriis vel officiis libero in studia et catholica opera ab Ecclesia probata diligenter incumbant»: *ibidem*, 13. Can. 2: «Ad normam canonum 130 et 2376, sacerdotes novensiles, expleto studiorum curriculo, singulis annis per quadriennium coram proprio Ordinario et tribus examinadoribus examen subeant circa sacras disciplinas»: *ibidem*, 14.

<sup>80</sup> *Ibidem*, 28.

personale, senza riferimento alla loro natura di *christifideles*, di battezzati inseriti in una comunità credente. Riguardo inoltre alle associazioni, il sinodo richiama soprattutto i doveri delle confraternite e dei sodalizi aventi finalità spirituali. All'Azione cattolica è riservato un solo canone, nel quale sono stabiliti i compiti dei parroci che devono favorire lo sviluppo di questa associazione. Il conflitto in corso con il Fascismo rimane sullo sfondo, anzi neppure è adombrato, come se nel mondo del diritto non dovesse penetrare l'aria irrespirabile di questi anni<sup>81</sup>.

Il sinodo intende infine favorire la spiritualità popolare legata alla tradizione. Il primo posto è riservato al culto eucaristico, con le sue forme devozionali pubbliche e private che la riforma tridentina aveva fortemente rivalutato: processioni, Quarantore, visita al SS. Sacramento, comunione frequente, anche al di fuori della liturgia. In linea con i tempi i vescovi marchigiani richiamano l'importanza del culto al Sacro Cuore, che tra Ottocento e Novecento assume, com'è noto, anche un particolare significato politico (can. 170)<sup>82</sup>.

Il concilio plenario del 1928 è dunque una espressione di collegialità episcopale in sintonia con i tempi. L'assemblea lauretana non è la manifestazione di una sinodalità delle chiese locali, ma è un organo decisionale esclusivamente episcopale, che orienta la vita ecclesiale dall'alto. Alle singole diocesi è demandata l'obbediente ricezione delle norme regionali. Per questo sarebbe necessario, a questo punto, valutare fino a che punto la prassi pastorale delle Marche abbia accolto queste decisioni all'interno delle singole diocesi. Ma si tratta di una storia che lo stato attuale delle fonti e delle ricerche preliminari e parziali non consente di ricostruire.

\* \* \*

Dal 5 al 9 aprile 1956 viene celebrato a Loreto il secondo Concilio Plenario Piceno<sup>83</sup>. Il *Codex* del 1917 stabilisce che i sinodi provinciali

---

<sup>81</sup> Can. 91: «Parochi, cum debita a proprio Ordinario dependentia, associationibus virorum et mulierum, et praesertim iuvenum, quae sub nomine veniunt "*Actionis catholicae*", pro viribus foveant easque, servatis legibus a S. Apostolica Sede adprobatis, in propria paroecia excitent, quum ex Summi Pontificis Pii PPXI effatis, id ad pastorale ministerium pertineat. Ipsi autem et sacerdotes omnes, fidelibus diligenter instanterque iisdem associationibus, quibus libenter ipsi debitam vigilantiam et adistentiam praebebunt, suadeant ut dent nomen»: *ibidem*, 30.

<sup>82</sup> Cf. D. MENOZZI, *Devozione al Sacro Cuore e instaurazione del Regno sociale di Cristo: la politicizzazione del culto nella chiesa ottocentesca*, in AA.VV., *Santi, culti, simboli nell'età della Restaurazione*, T. FATTORINI (a cura di), Einaudi, Torino 1997, 161-194; ID., *Una devozione politica tra 800 e 900. L'utilizzazione del S. Cuore nelle famiglie*, in "Rivista di storia e letteratura religiosa", 33 (1997/1), 29-65.

<sup>83</sup> Elenco dei vescovi partecipanti: Norberto Perini (Fermo), legato pontificio, Gaetano Malchiodi (amm. Santa Casa), Edigio Bignamini (Ancona), Giuseppe D'Akack (Camerino),

siano celebrati almeno ogni venti anni (can. 283). Probabilmente la convocazione a quasi trent'anni di distanza dalla precedente assemblea è determinata dai difficili anni del dopoguerra. La chiesa italiana degli anni Cinquanta è strettamente controllata dal pontefice e dalle congregazioni romane, nella prospettiva di un progetto pastorale in cui domina, dopo il successo del 1948, la preoccupazione per l'affermazione dei partiti di sinistra. Pio XII vede nell'Italia il luogo in cui attuare una politica religiosa esemplare per tutti i paesi occidentali: Roma rappresenta il centro di un Cristianità in lotta contro il pericolo comunista. La scomunica del 1949, la Crociata della bontà nel 1949 e l'Anno santo del 1950 sono vissuti dal cattolicesimo italiano come una mobilitazione generale che assume spesso toni drammatici, dal momento che allo stesso pontefice gli italiani non appaiono pienamente consapevoli della eccezionalità della situazione politica e sociale interna e internazionale. Nel discorso del 10 febbraio 1952 Pio XII è assai esplicito: «È tempo di scuotere il funesto letargo; è tempo che tutti i buoni, tutti i solleciti dei destini del mondo, si riconoscano e serrino le loro file. [...] Vi sono anime ardenti che attendono ansiosamente di essere convocate, all'impaziente loro fremito si addita il campo da dissodare: alcune ve ne sono sonnacchiose, e occorrerà destarle; trepide, e bisognerà incoraggiarle; disorientate e si dovrà guidarle: di tutte si chiede un saggio inquadramento, un assennato impiego, un ritmo di lavoro corrispondente alla urgente necessità di difesa, di conquista, di positiva costruzione»<sup>84</sup>. La necessità di portare avanti una pastorale di riconquista cristiana favorisce l'avvio della Conferenza episcopale italiana. Nel gennaio 1952 avviene il primo incontro dei presidenti delle conferenze episcopali regionali a Firenze. Tre incontri si succedono l'anno seguente. Finalmente il 2 febbraio 1954 è pubblicata la

---

Anacleto Cazzaniga (Urbino), Emidio Polidori (Fossombrone), Giovanni Capobianco (Urbano e Sant'Angelo in Vado), Ferdinando Longinotti (San Severino e Tria), Ambrogio Squintani (Ascoli Piceno), Vincenzo del Signore (Fano), Umberto Ravetta (Senigallia), Raffele Campelli (Cagli e Pergola), Emilio Baroncello (Recanati e Loreto), Domenico Brizi (Osimo e Cingoli), Lucio Crescenzi (Fabriano e Matelica), Silvio Cassulo (Macerata e Tolentino), Antonio Bergamaschi (Montefeltro), Luigi Carlo Borromeo (Pesaro), Vincenzo Radicioni (Montalto e Ripatransone), Giovanni Battista Pardini (Iesi).

<sup>84</sup> *Discorsi e radiomessaggi di Sua Santità Pio XII*, XIII, Città del Vaticano 1961, 469. Sul cattolicesimo del dopoguerra e degli anni Cinquanta cf. J. D. DURAND, *L'Église catholique dans la crise de l'Italie (1943-1948)*, École Française de Rome, Rome 1991; A. RICCARDI, *La Chiesa di Pio XII, educatrice di uomini e di popoli tra certezze e crisi*, in AA.Vv., *Chiesa e progetto educativo nell'Italia del secondo dopoguerra, 1945-1958*, La Scuola, Brescia 1988, 9-36; ID., *La chiesa cattolica in Italia nel secondo dopoguerra*, in AA.Vv., *Storia dell'Italia religiosa*, 3: *L'età contemporanea*, Laterza, Bari 1995, 334-359. Utile, per comprendere la mentalità politico-religiosa di gran parte dell'episcopato dell'epoca A. RICCARDI, *Il «partito romano» nel secondo dopoguerra (1945-1954)*, Morcelliana, Brescia 1983; G. MICCOLI, *La Chiesa di Pio XII nella società italiana del dopoguerra*, in AA.Vv., *Storia dell'Italia repubblicana*, Einaudi, Torino 1994, I, 513-537.

prima lettera collettiva e il 1° agosto è approvato lo statuto provvisorio. Si tratta, come più volte è stato osservato, dei primi passi timidi ed incerti, non solo per il fatto che questo organismo riunisce solo i presidenti delle regioni conciliari, ma anche perché non esiste un episcopato “italiano” vero e proprio<sup>85</sup>. I vescovi, comunque sia, si considerano pienamente sottoposti alle direttive romane e in questa prospettiva operano nelle loro diocesi e nelle riunioni delle regioni conciliari. Non a caso il legato pontificio al quale è affidata la presidenza del concilio plenario piceno del 1956, mons. Norberto Perini, arcivescovo di Fermo, richiama nel discorso di apertura le linee della pastorale pacelliana di questi anni:

Urge il Comunismo, che noi consideriamo dal punto di vista teologico e condanniamo come sintesi di eresie, avente a base la negazione di tutto ciò che non è materia. Di là s'insinua il Protestantismo; e l'uno e l'altro tentano di forzare l'argine potente e verdeggiante e fiorito che la Madonna, quasi a difesa e ad ornamento, ha elevato, intorno al suo Santuario, centro spirituale e cuore vivo delle Marche. Il pericolo dall'interno è la diminuita cognizione delle verità religiose nei nostri fedeli. Proprio oggi diminuisce lo studio delle eterne verità, quando le menti reclamano non formule ma convinzioni, quando le tradizioni si svuotano, se non sono nutrite di sode motivazioni, e quando tutto converge a stemperare, in questo esoterismo fastoso e spensierato, ciò che c'è di più sostanziale nella vita: la verità e l'onestà, la religione e la morale»<sup>86</sup>.

Il tono pessimistico non sorprende, in quanto caratteristico della mentalità del tempo. È però evidente che al concilio piceno si intende assegnare il compito di adeguare la legislazione universale a quella particolare al fine di favorire una prassi pastorale vissuta in aperta conflittualità con tutto ciò che appare estraneo o addirittura ostile alla chiesa e all'annuncio evangelico. Un identico tono drammatico, non a caso, si ritrova nella prima Lettera collettiva della Cei, laddove viene richiamato con particolare vigore il valore dell'unità dei cattolici:

Noi [...] auspichiamo [...] la costante unità di tutti i cattolici e di tutte le forze cattoliche. E ricordiamo a tutti, grandi e piccoli, che l'unità delle forze presuppone in ciascuno la piena obbedienza agli insegnamenti del romano pontefice ed in genere alle norme direttive della Chiesa, la virtù della carità senza la quale non sussiste la concordia, la rinuncia

---

<sup>85</sup> Cf. G. BONICELLI, *Conferenza Episcopale Italiana (CEI)*, in AA.VV., *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia*, I/2, Marietti, Torino 1981, 226-229; F. SPORTELLI, *La Conferenza Episcopale Italiana 1952-1972*, Congedo, Galatina 1994. Cf. inoltre A. RICCARDI, *Chiesa di Pio XII o Chiese italiane?*, in AA.VV., *Le chiese di Pio XII*, Laterza Bari 1986, 21-52.

<sup>86</sup> Concilium Plenarium Picenum Secundum, Fermo 1958, 132.

generosa ad ogni forma di privato e pubblico egoismo. Ogni uomo il quale, in momenti di suprema difesa – come sono quelli in cui viviamo – dimentica una di queste virtù, può facilmente diventare funesto<sup>87</sup>.

La struttura del Libro sinodale segue l'ordine delle materie fissato dal Codice di diritto canonico. I 404 canoni approvati a Loreto offrono nell'insieme l'immagine tipica della chiesa preconciliare: nel solco della tradizione tridentina, vigorosamente riaffermata dall'ecclesiologia intransigente alla quale i vescovi del tempo sono formati, le diocesi delle Marche sono presentate come una roccaforte spirituale (e in alcuni tratti anche materiale) in cui il fedele cristiano, suddito più che soggetto ecclesiale, è guidato e controllato in ogni momento della sua esistenza. Le grandi trasformazioni della società italiana non compaiono neppure in uno sfondo nebuloso e opaco. I vescovi marchigiani sembrano animati da un comune equivoco storico che condividono con la gran parte dell'episcopato italiano del tempo, quello per il quale l'indiscutibilità delle verità di fede sia traducibile in un modello di chiesa storico, giuridicamente perfetto ed immune da ogni trasformazione richiesta dai tempi. Ancora una volta Tradizione e tradizioni si confondono in monolitiche certezze e in indiscutibili prescrizioni, valide perché riaffermate nel corso dei secoli, chiare e coerenti nella loro formulazione. Nulla dell'atmosfera conciliare, dell'esigenza di rinnovamento che anche in alcune diocesi italiane comincia a manifestarsi appare pertanto in decisioni che finiscono per segnare la fine di un'epoca più che favorire un profondo rinnovamento ecclesiale. In questo senso il concilio plenario del 1956 offre una rappresentazione perfetta della visione della chiesa e del mondo che l'episcopato marchigiano vedrà dissolversi al Vaticano II pochi anni dopo.

In questo orizzonte teologico-giuridico il concilio si rivolge principalmente al clero, rinnovando prescrizioni, norme ed esortazioni ben note, pressoché identiche a quelle del concilio plenario del 1928. Un certo stile di vita moderno che sembra insinuarsi nella quotidianità dei chierici è fortemente stigmatizzato, a confermare l'alterità della figura dell'ecclesiastico<sup>88</sup>. Piuttosto rigido è il controllo dei chierici destinati

---

<sup>87</sup> CEI, *Lettera collettiva. Presidenti delle conferenze episcopali regionali d'Italia*, Pompei, 2 febbraio 1954, in *Enchiridion Cei*, I, Dehoniane, Bologna 1985, n. 6, 42-43.

<sup>88</sup> Così, ad esempio, viene ribadito il rispetto di alcune norme esteriori di cui i vescovi sembrano avvertire l'urgenza in modo particolare: can. 36: «Meminerint totius Picenae Regionis clerici: a) Habitum clericalem esse vestem talem nigram cum collari et pallio (ferraiole) vel paenula (soprabito) et galero nigri pariter coloris; b) Congruis poenis se a proprio Ordinario mulctatum iri ubi, quovis sub praetextu, laicali induantur habitu; c) Qui motocyclo de licentia Ordinarii utatur, talem vestem aliam se induere posse rudioris panni et formae modo sit ea quae clericum deceat; d) Sibi non licere publice nudo capite incedere; e) Tonsuram seu coronam clericalem semper esse ferendam; f) Sibi abstinendum esse a nimio capillorum cultu et

a soggiornare fuori diocesi per motivi di salute o per affrontare studi accademici: essi dovranno risiedere presso luoghi approvati dall'autorità ecclesiastica, anche nel caso in cui siano ospiti di una famiglia<sup>89</sup>. Né viene trascurato il controllo degli eventuali interessi culturali dei chierici, ai quali non è permesso iscriversi presso le università statali, né assumere incarichi di insegnamento nelle scuole pubbliche senza l'approvazione dell'autorità ecclesiastica: «Sine scripta Ordinarii licentia clericis vetitum est: a) Nomen dare publicis Universitatibus studiorum aut publicis scholis cuiusvis generis; b) Apud eas examina subire ad academicum gradum assequendum; c) Munus docendi publicis in scholis cuiusvis gradus sumere aut publice indictos concursus adire» (can. 39)<sup>90</sup>. Anche il controllo delle letture del clero rappresenta una preoccupazione dei vescovi, come ormai nella tradizione<sup>91</sup>. Ai chierici, infine si richiede di tenere le dovute distanze dalla vita politica. Il can. 42, per strano che possa sembrare, è clamorosamente smentito dalla costante ingerenza del clero nella politica in anni in cui la lotta anticomunista vede quotidianamente impegnati gli ecclesiastici a supporto della Democrazia cristiana, che trova nelle parrocchie il luogo essenziale per la formazione del consenso, senza distinzioni tra impegno laicale ed intervento diretto del clero:

---

ab odoramentorum usu; g) Fumum ex tabaco publicae haurire esse prohibitum; privatim non nimis decere; plenam abstinentiam esse omnino laudandam»: Concilium Plenarium Picenum Secundum, 17-18. Né manca il divieto di assistere a spettacoli contrari ad una certa morale pubblica: can. 41: «Spectacula theatralia, cinematographica, vel alia id genus in locis Auctoritati ecclesiasticae non subiectis, clerici adire prohibentur, sub poena suspensionis a celebratione Missae. §2: Spectaculis ubi puellae in scenaria prodeunt, ne in locis quidem ecclesiasticae Auctoritati subiectis, parochos et clericis interesse licet, nisi justa de causa»: *ibidem*, 19. La rilevanza della pena prescritta lascia presupporre che forse i chierici non disprezzano gli spettacoli pubblici, almeno in questi anni.

<sup>89</sup> Can. 38: «Qui valetudinis vel studiorum vel muneris cuiusvis exercendi causa e propria dioecesi abesse debent, apud sacerdotem vel religiosam domum degere curent, non vero apud privatam familiam quae non fuerit ab Ordinario probata»: *ibidem*, 18.

<sup>90</sup> *Ibidem*, 19.

<sup>91</sup> Can. 47, § 1: «Firmo praescripto can. 1386 CJC, ephemerides et diaria quae catholicum sensum non sapient clerici ne privatim quidem legant, nisi rationabili de causa et remoto scandalo; multo minus illis faveant; §2: Ad aopportunas vero notitia sibi comparandas bonaque fovenda diaria, unam saltem catholicam ephemeridem, annua praenotatione facta, quisquis habeat»: *ibidem*, 21. In questi anni il giudizio dei vescovi italiani sulla stampa è assai polemico, come nella Lettera collettiva del 1954, dove si legge, tra l'altro: «Segnaliamo come urgente e gravissimo il pericolo di certa stampa periodica, sostenuta con larghezza di mezzi ed avallata da non disprezzabili appoggi, la quale mira a diffondere negli ambienti di alta cultura – assai più di quanto non si pensi – la dottrina marxista, o almeno a crearle un clima di favore. [...] I cattolici che nella scelta della stampa da leggere, e specialmente di quella quotidiana, vogliono essere coerenti con la loro fede, non devono lasciarsi guidare unicamente da simpatie irrazionali, dal piacere, dalla curiosità, dall'interesse, dalla presunzione, ma subordinare la scelta a motivi più nobili, quali l'amore della verità, la ricerca della giustizia, il profitto dello spirito»: *Enchiridion Cei, Lettera collettiva*, I, 47.

«Clerici politicis partibus (partiti politici) nomen dare vetantur. Possunt quidem, ut cives, rebus politicis interesse; caveant tamen ne politicis studiis et factionibus nimis absorbeantur, vel laicorum administrationem excitent»<sup>92</sup>.

In questo contesto non sorprende che i canoni *de episcopis* mettano in particolare risalto il dovere di controllare da vicino ogni aspetto della vita diocesana attraverso gli organismi di curia e i vicari foranei (can. 77-92). Il parroco appare pertanto come uno scrupoloso esecutore di direttive provenienti dal palazzo episcopale. I compiti non sono dissimili da quelli della tradizione tridentina. Nuovi, in un libro sinodale, sono piuttosto gli obblighi relativi al controllo dei mezzi di comunicazione (can. 100) e all'impegno di favorire l'Azione cattolica secondo le direttive pontificie (can. 99, 106). Né particolarmente originali sono i canoni riguardanti i laici: i vescovi marchigiani mostrano di conoscere ben poco dei percorsi di rinnovamento della teologia sul laicato sviluppata in Europa in questi anni, anzi il primo canone della sezione *de laicis* (151) ha tutto il tono di un ammonimento *in limine*: «Laici utpote ad Ecclesiam discentem pertinentes ne audeant sibi vindicare quae Ecclesiae docentis propria sunt munera»<sup>93</sup>. Le norme del Libro sinodale si riducono a ben poco. Ai laici non è consentito promuovere funzioni religiose (can. 152). I comitati costituiti per particolari celebrazioni devono avere l'approvazione del parroco e dell'ordinario (can. 153). I fedeli laici potranno aderire soltanto ad associazioni pubbliche rispettose della religione cristiana<sup>94</sup>. Naturalmente l'impegno politico sottostà a precise condizioni che, al di là del linguaggio canonico, non lasciano dubbi sulla direzione da prendere: «Laici qui iuribus politicis gaudent teneri se sciant praeceptis moralibus de cooperatione positiva et negativa in malum, et proinde graviter se peccare quoties, vel suffragium dando, vel a suffragio abstinendo, factiones adiuvent quae religionem evertere conentur, vel religionis aut civilis societatis bonum detrectent» (can. 158)<sup>95</sup>. Naturalmente i vescovi non mancano di ricordare la scomunica pontificia nei confronti di quanti aderiscono alle dottrine comuniste (can. 159, h, m). In quanto educatori, ai laici spetta il compito di tenere lontano le giovani generazioni da pericolose ideologie (il comunismo in particolare) e da ogni occasione di scandalo. Un ammonimento che ben difficilmente può tradursi in una

<sup>92</sup> Concilium Plenarium Picenum Secundum, 19.

<sup>93</sup> *Ibidem*, 45.

<sup>94</sup> Can. 157: «Hisce temporibus, quando omnes associantur ad sua jura tuenda vel vindicanda et ad sua placita ceteris imponenda, etiam laici fideles debent, ne obruantur, iis consociationibus nomen dare quae chirstianae vitae rationem quoquo modo promovent: meminisse iuvabit etiam omissionibus multa in Deum committi posse»: *ibidem*, 46.

<sup>95</sup> *Ibidem*, 48.

quotidianità in cui i fenomeni di secolarizzazione in corso richiedono percorsi pedagogici non riducibili ad un sommario di cautele e di proibizioni. Un tratto del lungo can. 159 dà l'impressione che i vescovi marchigiani, di fronte all'irruzione delle nuove generazioni, ormai protagoniste di grandi processi di crescita economica sociale del paese, ripropongono una prassi educativa destinata all'insuccesso:

Item patres conciliares enixe obsecrant parentes et omnes qui iuvenum curam gerunt, ut invigilent maxima cum diligentia ne scandala illi patiantur, ne turpiloquio indulgeant, ne diaria et prohibita libella perlegant, ne nimis cinematographa aliave spectacula frequentent, ne nimia familiaritate utantur personis alius sexus, ne sensuales amicitia seu precoces amores foveant; immo curare debent ut pueri sibi commissi christiana ratione educentur, Poenitentiae et SS.mae Eucharistiae Sacramenta frequentent, catechetica instructione imbuantur, scholas adeant in quibus nullum damnum fidei aut moribus sit pertimescendum<sup>96</sup>.

L'immagine di un episcopato almeno in parte fuori del tempo, dotato di categorie interpretative edificate su premesse e precomprensioni superate dai processi di trasformazione in corso della società italiana, finisce per esprimersi con evidente chiarezza nell'unico, debolissimo accenno alle questioni economiche nelle quali i fedeli sono coinvolti da vicino. Le Marche della seconda metà degli anni cinquanta non sono ancora profondamente coinvolte dalla crescita industriale, ma i segnali di un nuovo mondo che sta nascendo anche in una società tradizionalmente contadina sono ormai visibili. Il concilio plenario piceno si limita a richiamare gli ammonimenti paternalistici della *Rerum novarum* di fronte ai nuovi conflitti di classe: «Qui operarios ducunt, aut quoquo modo aliorum opera utuntur, iis justam mercedem solvant ceteraque omnia prastent quae civili jure merito praestare penentur, eosque fraterna dilectione et grato animo prosequantur. Operarii autem iique, qui aliis operam praestant, diligenter operam suam navent, conductoribus libenti animo oboediant, eosque in Christo diligant» (can. 150 n)<sup>97</sup>.

<sup>96</sup> *Ibidem*, 47.

<sup>97</sup> *Ibidem*, 48. Sulle trasformazioni economiche e sociali delle Marche nel dopoguerra cf. C. ZACCHIA, *Il quadro economico regionale dal dopoguerra a oggi*, in AA.VV., *Storia d'Italia, Le Regioni dall'unità ad oggi, Le Marche*, Einaudi, Torino, 1987, 395-421; C. CARBONI, *Mentalità, lavoro e classi sociali*, *ibid.*, 631-658. Utili indicazioni in S. ANSELMINI, *Una storia dell'agricoltura marchigiana*, Ancona 1985. Mancano ancora studi relativi ai processi di secolarizzazione nella regione in grado di cogliere le trasformazioni della mentalità religiosa all'interno del cosiddetto "modello marchigiano", nel quale si intravede una certa persistenza di modelli religiosi tradizionali probabilmente determinata da caratteristiche peculiari dei processi di industrializzazione.

La persistenza del modello tridentino negli anni Cinquanta è attestata dalle sezioni del Libro sinodale dedicate all'amministrazione dei sacramenti. Nulla di nuovo appare nei canoni che ne prescrivono la retta celebrazione. Anche questa dimensione della vita ecclesiale è sottoposta ad un controllo piuttosto rigoroso, di cui è però difficile verificare l'effettiva attuazione. I parroci sono impegnati ad ammonire i genitori a portare i neonati al fonte battesimale entro otto giorni dalla nascita (can. 182). I figli di genitori comunisti potranno essere battezzati secondo quanto prescritto dai canoni 750 e 751 del Codice di Diritto canonico<sup>98</sup>. I neonati illegittimi potranno ricevere il battesimo, ma con la necessaria riservatezza: un'antica consuetudine difficile da estirpare ancora alla metà del secolo scorso: «Proles quae nata sit illegittima baptizetur absque ulla externa pompa» (can. 184)<sup>99</sup>. I parroci dovranno infine impegnarsi ad arginare la tendenza diffusa, evidentemente anche nelle Marche, ad introdurre nomi estranei alla tradizione cristiana. La soluzione indicata dal canone 185, una sorta di stratagemma pastorale, lascia comunque perplessi: «Christianis pueris christiana imponenda sunt nomina. Deterreantur ergo fideles ab usu impiorum vel nullius significationis nomen; quodsi, moniti, a proposito desistere renuerint, minister nomini a parentibus imposito addat nomen alicuius sancti et in libro baptizatorum utrumque referat»<sup>100</sup>.

Anche riguardo alla celebrazione della Cresima e della prima comunione nessun elemento di novità viene introdotto. Evidentemente la diffusione del comunismo e dell'ateismo, avvertita con urgenza sul terreno politico non sollecita nei vescovi una riflessione sulle dinamiche di secolarizzazione favorite anche dalle ideologie materialistiche. Le Marche sono ben lontane dall'apparire una terra di missione. Così la pratica dei sacramenti continua a tutelare la vita dei fedeli, prima di tutto attraverso il culto eucaristico nelle sue varie forme, da quelle individuali (visita al SS. Sacramento) a quelle collettive (Quarantore, Corpus Domini). I

---

<sup>98</sup> Can. 183: «Pro conferendo baptismate filiis communistarum qui non solo sectae adhaeserint sed etiam damnatam atheisticam doctrinam profiteantur, serventur praescripta cann. 750, 751 Cj»: Concilium Plenarium Picenum Secundum, 55. La norma generale del 1917 stabilisce: can. 750, «§1: Infans infidelium, etiam invitus parentibus licite baptizatur, cum in eo versatur vitae discrimine, ut prodenter praevideatur moriturus, antequam usum rationis attingat; §2: Extra mortis periculum, dummodo catholicae eius educationi cautum sit, licite baptizatur: 1° Si parentes vel tutores, aut saltem unus eorum, consentiant; 2° Si parentes, idest pater, mater, avus, avia, vel tutores desint, aut ius in eum amiserint, vel illd exercere nullo pacto queant»; can. 751: «Circa baptismus infantium duorum haereticorum aut schismaticorum, aut duorum catholicorum qui in apostasiam vel haeresim vel schisma prolapsi sint, generatim serventur normae in superiore canone constitutae».

<sup>99</sup> Concilium Plenarium Picenum Secundum, 55.

<sup>100</sup> *Ibidem*.

vescovi ribadiscono prescrizioni e divieti plurisecolari, attenti alla correttezza delle forme esteriori del culto.

Un controllo dettagliato riguarda la celebrazione del matrimonio. Il Libro sinodale richiama le norme generali e contiene un lungo canone dedicato al caso in cui si presentino all'altare aderenti al comunismo. I parroci dovranno sconsigliare il fedele cristiano dal contrarre nozze con un coniuge ateo e materialista; nel caso della celebrazione occorre la certezza morale che la prole sia battezzata ed educata cristianamente; il rito deve svolgersi senza solennità. Il coniuge eventualmente incorso nella scomunica garantirà per iscritto la possibilità che la prole cresca nella fede cristiana<sup>101</sup>.

Anche la catechesi costituisce un altro strumento di controllo dei fedeli. I prelati marchigiani avvertono l'urgenza di migliorare la formazione catechistica intesa essenzialmente come conoscenza delle verità di fede e degli insegnamenti morali della chiesa. I vescovi stabiliscono l'istituzione in ogni diocesi di un Ufficio catechistico e, almeno in ogni città episcopale, di una scuola per la formazione dei catechisti (can. 331-332). Ai parroci spetta il compito di organizzare l'insegnamento, anche ricorrendo ad animatori laici, soprattutto se iscritti all'Azione cattolica (can. 333). La catechesi deve avere la struttura di una scuola vera e propria: «Pro pueris in genere prima schola ad 14 annum et pro pueris ad confessionem, ad communionem et ad confirmationem praeparandis; pro pueris qui scholas primarias frequentant; pro alumnis scholarum secundariorum; pro iuvenibus in genere; pro peculiaribus coetibus» (can. 339)<sup>102</sup>. In particolare i parroci sono impegnati nella catechesi ai fanciulli ogni domenica o in un giorno della settimana «in forma vere scholasti-

---

<sup>101</sup> Can 263: «Ubi de communistarum matrimonio agatur haec parochus teneat: 1) pro gregariis, seu qui n. 1 et 2 Decreti S. Off. Diei 1 Iulii 1949 describuntur, servet can 1065 et 1066 Cjc, nempe: a) Conetur partem fidelem absterere a matrimonio contrahendo cum asseclationis communistarum; b) Si nihil profecerit, moralem certitudinem sibi comparet de prole baptizanda et christiano more educanda; c) Consulat Ordinarium; d) Matrimonio assistat, de Ordinario consultu, etiam cum celebratione Missae, exclusis exterioribus pompis et, si casus ferat, sancta communione. 2) Pro iis communistarum doctrinam materialisticam et antichristianam profitentur, et in primis qui eam defendunt vel propagant (qui n.4 Decreti supra citati describuntur), quique, uti apostatae a fide catholica, lapsi sint ipso facto in excommunicationem Sedi Apostolicae speciali modo reservatam, servet praescripta cann. 1061, 1064, 1102, 1109, Cjc nempe: a) Fidelem partem, quantum potest absterreat a matrimonio contraendo; b) Consulat Ordinario; c) Cautiones scripto requirat a parte comunista de amovendo ab alio coniuge perversionis periculo et ab utroque coniuge de universa prole etiam antea forte nata catholice tantum baptizanda et educanda; d) Assistat, sed extra ecclesiam, in sacrestia, vel domi, absque ullo ritu extra requisitionem et receptionem consensus; quod Ordinarius prudenter iudicet id servari non posse quin graviora oriantur mala, aliquam ex consuetis ecclesiasticis caeremoniis permittere poterit, exclusa semper Missae celebratione»: *ibidem*, 80-81.

<sup>102</sup> *Ibidem*.

ca», «cum libris et regestis et apparatu ex quo austeritas scholae eruitur» (can. 340)<sup>103</sup>. I vescovi marchigiani non prospettano alcuna novità di tipo metodologico rispetto alle direttive pontificie dell'inizio del secolo<sup>104</sup>. Appare accentuarsi, caso mai, la preoccupazione di controllare l'insegnamento della religione nelle scuole primarie impartito da maestri laici. Per le superiori si dovranno invece scegliere come docenti sacerdoti di specchiata scienza e pietà «non tantum ad docendas veritates mancipatos, sed etiam ad christianae vitae praxim iuvenibus suadendum, immo et ad totius scholae mores recte conformandos» (can. 343)<sup>105</sup>. Anche la catechesi degli adulti seguirà le forme tradizionali: omelia domenicale, catechesi settimanale, vita associativa, con particolare attenzione alle categorie professionali e lavorative (can. 346).

Nel quadro organizzativo della vita diocesana un posto di rilievo è occupato dall'Azione cattolica, l'associazione che nel secondo dopoguerra svolge un ruolo essenziale nella società italiana, ben oltre i confini della realtà ecclesiale<sup>106</sup>. Le norme conciliari sono una chiara espressione della volontà dei vescovi degli anni Cinquanta di sottoporre l'Azione cattolica ad un controllo rigoroso. I canoni stabiliscono che l'associazione sia fondata in ogni parrocchia (can. 371). L'Azione cattolica è sottomessa alla gerarchia ecclesiastica: «Omnes ergo consociationes parochio adhereant, per parochum Episcopo, per Episcopum Summo Pontifici» (can. 372)<sup>107</sup>. L'azione del laicato si esprime in quest'ambito preciso e delimitato, nel quale sono specificate anche le funzioni degli ecclesiastici. Nella chiesa pacelliana degli anni Cinquanta la visione del laicato come prolungamento del clero *in temporalibus* perviene alla sua compiuta realizzazione e, nello stesso, inizia a sfumare nel contesto del rinnovamento teologico preconconciliare<sup>108</sup>. Nel 1953 esce in Francia il volume di Yves Congar *Jalons pour une théologie des laïcs* che pone le basi per un intenso ripensamento teologico del ruolo dei laici nella chiesa, destinato a diffondersi in Italia solo dopo il concilio e tra notevoli riserve da parte dell'episcopato.

<sup>103</sup> *Ibidem*, 101.

<sup>104</sup> Cf. L. NORDERA, *Il catechismo di Pio X. Per una storia della catechesi in Italia (1896-1916)*, Roma 1988.

<sup>105</sup> Concilium Plenarium Picenum Secundum, 102.

<sup>106</sup> Cf. J. D. DURAND, *L'Action catholique italienne sous le pontificat de Pie XI e pie XII (1922-1958)*, "Mélange de l'École française de Rome. Moyen Âge, Temps Modernes", 98 (1986) 863-888; G. FORMIGONI, *L'Azione Cattolica Italiana*, Ancora, Milano 1988.

<sup>107</sup> Concilium Plenarium Picenum Secundum, 111-112.

<sup>108</sup> Can. 373: «Cum actio catholica mutua laicorum et sacerdotum conspiratione et opera indigeat, maximi est moment ut, firma subordinatione laicorum sacerdotibus, organisationem curent laici, spiritualem vero directionem sacerdotes; utrumque Episcopus sit magister ac moderator»: *ibidem*.

All'Azione cattolica, ribadiscono i vescovi marchigiani, non competono finalità politiche, ma la sua proposta formativa deve essere rivolta anche a quanti operano nella vita pubblica e nel sindacato cattolico. La formazione della classe dirigente democristiana degli anni Cinquanta, com'è noto, avviene all'interno dell'Azione cattolica, rispecchiandone soprattutto il limite di una difficile percezione della laicità dello stato. Leggiamo nel can. 378: «Actio catholica prorsus est aliud ab actione politica vel syndacali quam aiunt; debet tamen recte politicae et syndacalis actionis sodales suos docere principia et leges, eosdemque impellere ad nomen dandum quisque suum politicis et syndacalibus institutis, necnon sodalitatibus operariis christianis destinatis (Acli), ut in omnibus regnum Christi promoveatur»<sup>109</sup>, dove la promozione del Regno di Cristo, in questi anni, è da intendersi come tendenza ad imporre in Italia una legislazione segnatamente confessionale. Non a caso una serie di canoni del Libro sinodale è dedicata all'azione politica dei cristiani. L'ideale dello stato confessionale è fuori discussione. Il can. 382 richiama l'esistenza di principi di fede strettamente connessi alla sfera politica e sociale e che pertanto impegnano ogni cristiano. Nell'incertezza, solo all'autorità ecclesiastica spetta il compito di illuminare i fedeli:

Sunt in re sociali et politica principia quae arcte cohaerent principiis fidei vel morum; quae proinde ab omnibus christifidelibus sunt amplectanda et profitenda. At etiam in iis in quibus connexio inter fidei et morum veritates et normas in re sociali et politica servandas ita non est evidens, fideles magistero Ecclesiae et Summorum Pontificum documentis maximam adhibere debent reverentiam et omnimodam oboedientiam. Qui iactat se Summo Pontifici res fidei et morum docenti credere et oboedientiam praestare non autem res politicas seu sociales pertractanti, videat ne in eo sit ut circa fidem patiatur naufragium<sup>110</sup>.

L'idee di un'Italia cattolica, in linea con la progettualità costantemente espressa dal pontificato pacelliano, ricompare nelle decisioni dei vescovi marchigiani negli anni in cui il centrismo degasperiano tenta di affermare un ruolo centrale dei cattolici nella vita della società italiana in grado di frenare l'integralismo della destra cattolica anche attraverso tensioni, talvolta gravi, con le gerarchie e lo stesso pontefice<sup>111</sup>. I fedeli, ribadisce il concilio piceno, sono tenuti a non diffondere dottrine condannate dalla chiesa, a non iscriversi a partiti che professano ideologie

<sup>109</sup> *Ibidem*, 113. Inoltre, l'eventuale candidatura politica di un membro della direzione diocesana dell'Azione cattolica deve essere avallata dall'ordinario diocesano: can. 379, *ibidem*.

<sup>110</sup> *Ibidem*, 114.

<sup>111</sup> P. SCOPPOLA, *La proposta politica di De Gasperi*, Il Mulino, Bologna 1977; P. CRAVERI, *De Gasperi*, Il Mulino, Bologna 2006, soprattutto 553-572.

ostili alla fede cristiana e soprattutto a non esprimere il proprio consenso elettorale «his qui ad damnatae doctrinae placita civilem societatem vel statum vel rem oeconomicam ordinandam sibi proponant» (can. 383)<sup>112</sup>. Pertanto, non solo nell'imminenza dei comizi elettorali, ma anche nei periodi normali i membri delle associazioni cattoliche, delle confraternite e di ogni altra associazione devono essere formati alla dottrina sociale, soprattutto coloro che intendono assumere impegni politici<sup>113</sup>. Le norme del concilio piceno rispecchiano, in definitiva, quella visibilità confessionale efficacemente descritta da Arturo Carlo Jemolo:

Oggi [...] non si può aprire una finestra di una banca senza la benedizione del vescovo; il crocifisso, a volte il ritratto del Papa, appaiono dietro gli sportelli. [...] In numerosi ministeri durante la settimana santa si svolgono gli esercizi spirituali, a cui assistono i funzionari, ministro in testa. Non v'è riunione di prefetti o congresso di magistrati o di bibliotecari, o raduno di ex-militari o ex-carabinieri, che non termini con la visita al Sommo Pontefice<sup>114</sup>.

Il secondo concilio plenario piceno è lo specchio di questi tempi, interpretati dal mondo cattolico italiano e dalla gerarchia ecclesiastica come tempi in cui poter continuare ad imporre un'egemonia plurisecolare, magari da riaffermare attraverso nuove forme. Nessuna ombra di quella crisi sociale e religiosa, avvertita anche in settori significativi della comunità cristiana, sembra turbare la serenità dei padri sinodali. Talvolta proprio la mancata percezione dei tempi è un segno dei tempi.

\* \* \*

La ricezione del concilio Vaticano II determina una trasformazione profonda dell'istituto sinodale, diocesano e provinciale. In Italia le nuove prospettive ecclesiologicalhe non potevano non determinare istanze ed attese che la prassi tridentina non era in grado di accogliere, soprattutto in ordine alla partecipazione attiva dei fedeli laici<sup>115</sup>. La celebrazione

<sup>112</sup> *Ibidem*, 115.

<sup>113</sup> Can. 384: «Non tantum cum imminent comitia fideles erudiendi sunt de suis in re sociali et politica obligationibus, sed habitualiter, praesertim illi qui sunt adscripti consociationibus cationi catholicae, confraternitatibus, tertius ordinibus, piis unionibus, quique proinde coeteris omnibus praecellere debent»: *ibidem*.

<sup>114</sup> Cit. in D. SETTEMBRINI, *La chiesa nella politica italiana (1944-1963)*, Rizzoli, Milano 1977, 331.

<sup>115</sup> Cf. A. ACERBI, *L'ecclesiologia sottesa alle istituzioni ecclesiali postconciliari*, in "Cristianesimo nella storia", 2 (1981), 203-234; J. BEYER - G. FELICIANI - H. MULLER, *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità*, PUG, Roma 1990.

dei sinodi diocesani e le problematiche relative alla loro struttura non mancano di incidere anche nella organizzazione dei sinodi provinciali. La celebrazione di queste assemblee non si limita ai pochi giorni del loro effettivo svolgimento, ma si dilata nel tempo: la sinodalità è intesa come un evento che coinvolge l'intera comunità credente in forme di partecipazione che richiedono varie fasi di attuazione<sup>116</sup>. Più rilevante è la trasformazione relativa alle finalità dei sinodi, dai quali si attende non solo la promulgazione di norme in linea con i tempi, ma soprattutto l'individuazione di percorsi pastorali in grado di rinnovare la vita cristiana. Il Concilio Plenario Marchigiano, convocato a Loreto nel 1985 e concluso nel 1989, rappresenta la prima assemblea sinodale successiva al Vaticano II nella quale le chiese della regione si propongono di avviare un reciproco ascolto nella prospettiva di un comune rinnovamento.

Gli Atti del Concilio permettono di cogliere, prima di tutto, la natura giuridica dell'evento e la sua lunga durata. Nel corso della riunione tenuta a Loreto il 6 febbraio 1985 i vescovi della regione auspicano la celebrazione di un Concilio Regionale. Essi «si propongono di favorire una più stretta comunione ecclesiale e di decidere, salvo il diritto universale della Chiesa e il diritto particolare della Conferenza episcopale italiana, ciò che risulta più opportuno per l'incremento della fede, per ordinare l'attività pastorale comune, per regolare i costumi e per conservare, introdurre e difendere la disciplina ecclesiastica»<sup>117</sup>. Il concilio si svolge nell'arco di un triennio in tre fasi distinte. Nella prima è prevista la nomina dei presbiteri, religiosi e laici da parte delle singole diocesi e il loro inserimento in dieci commissioni (Norme generali, Il popolo di Dio, I fedeli laici, Costituzione gerarchica della chiesa, La vita consacrata, La funzione di insegnare della chiesa, La funzione di santificare della chiesa, I beni temporali della chiesa, Le sanzioni nella chiesa, I processi), chiamate ad operare nel corso del 1986 e a presentare in forma di decreti le conclusioni dei rispettivi lavori. Successivamente i segretari e gli esperti delle commissioni hanno il compito di redigere, insieme al presidente e al segretario generale una "bozza unitaria" da trasmettere alla segreteria generale del concilio entro il 31 dicembre. Nella seconda fase (1987) le diocesi sono direttamente coinvolte. I vescovi propongono la "bozza" dei decreti e dei regolamenti alle comunità diocesane, nelle modalità che ciascun vescovo ritiene opportune. Entro la fine dell'anno

---

<sup>116</sup> Riguardo ai sinodi diocesani osserva S. Ferrari: «Il dato più appariscente che contraddistingue questi sinodi è la loro lunga durata: prima del concilio i sinodi si svolgevano nell'arco di qualche mese, ora tra l'apertura e la conclusione dei lavori intercorrono alcuni anni»: "Revista Española de Derecho Canonico", 46 (1989), 182.

<sup>117</sup> Conferenza Episcopale Marchigiana, *Domanda per la celebrazione del Concilio Plenario*, in Concilio Plenario Marchigiano, Ascoli Piceno 1989, 134.

le osservazioni e le proposte sono trasmesse alla segreteria generale. La terza fase, infine, è riservata ai vescovi, tenuti ad esaminare la “bozza” dei decreti rielaborata alla luce delle osservazioni e delle proposte delle chiese particolari. Infine i decreti, una volta approvati dai vescovi, sono inviati a Roma per la *recognitio*<sup>118</sup>. La struttura del concilio appare dunque complessa, ma sembra rispondente ad esigenze ecclesiali che il Vaticano II ha suscitato nell'ultimo ventennio.

La natura e la finalità del concilio plenario sono descritte nella Prolusione tenuta dal presidente, mons. Marcello Morgante, vescovo di Ascoli Piceno, il 7 dicembre 1986<sup>119</sup>. Si tratta di un discorso eminentemente giuridico che si richiama alla normativa canonica del nuovo Codice e ai decreti conciliari relativi alla gerarchia e al popolo di Dio. Non è difficile scorgere, al di là dei dovuti richiami all'ecclesiologia del Vaticano II, una preoccupazione quasi esclusivamente canonistica: il concilio deve produrre norme e decisioni operative e definire le strutture necessarie per la loro attuazione:

Il concilio si propone [...] soprattutto di contribuire a far meglio conoscere e più fedelmente attuare il Vaticano II, la rinnovata legislazione canonica e le scelte pastorali della Cei nel contesto vivo e reale della nostra regione. Il concilio regionale non vuole cioè essere ripetitivo o sostitutivo del Vaticano II, del nuovo Codice, del magistero dell'Episcopato italiano; ma intende offrire alle Chiese particolari delle Marche un'occasione privilegiata di interrogarsi, verificarsi ed aggiornarsi alla luce del Vaticano II, del nuovo Codice e degli orientamenti pastorali della Cei, e di prendere collegialmente, quelle decisioni operative che consentano di adempiere più adeguatamente e validamente la propria missione<sup>120</sup>.

La finalità giuridica del concilio appare costantemente nel corso dell'intera Prolusione e risulta giustapposta a quella pastorale: non a caso la trattazione delle singole materie deve seguire l'ordine dei libri

---

<sup>118</sup> Non è possibile seguire l'itinerario del concilio, soprattutto per quanto riguarda il lavoro nelle diocesi, data la mancanza di documentazione disponibile.

<sup>119</sup> Elenco dei vescovi partecipanti: Marcello Morgante (Ascoli Piceno), presidente, Carlo Maccari (Ancona-Osimo), Cleto Bellucci (Fermo), Ugo Donato Bianchi (Urbino, Urbana e Sant'Angelo in Vado), Pasquale Macchi (prelato di Loreto), Gaetano Michetti (Pesaro), Odo Fusi Pecci (Senigallia), Rancesco Tarcisio Carboni (Macerata-Tolentino, Recanati, Cingoli e Treia e amm. di Camerino-San Severino), Giuseppe Chiaretti (San Benedetto del Tronto, Ripatransone-Montalto), Mario Cecchini (Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola), Vittorio Cecchi (aus. di Macerata), Luigi Scuppa (Fabriano-Matelica).

<sup>120</sup> Concilio Plenario Marchigiano, 154.

del Codice, come nel concilio plenario del 1956<sup>121</sup>. Il discorso inaugurale esprime, tutto sommato, una prospettiva ecclesiologicala solo apparentemente animata dallo spirito del Vaticano II. I documenti conciliari sono infatti richiamati per confortare autoritativamente un'argomentazione nella quale prevale una visione sostanzialmente gerarchica della chiesa. La preoccupazione eminentemente giuridico-prescrittiva finisce per trascurare una delle necessità che nella prassi sinodale post-conciliare appare invece in primo piano: avviare una riflessione a partire dal vissuto concreto dei fedeli in un'epoca in cui anche nelle Marche si avvertono trasformazioni epocali nella vita sociale e nelle comunità cristiane. La Prolusione manca del tutto di un tentativo di interpretazione della realtà ecclesiale della regione, come se alla metà degli anni Ottanta del secolo scorso le comunità diocesane non fossero percorse da crisi profonde e difficilmente ridimensionabili. In altri termini: a partire da quale "lettura della situazione" l'episcopato marchigiano è chiamato a legiferare?

Per trovare una risposta a questa domanda è necessario esaminare il Libro sinodale per verificare quali indicazioni pastorali concrete sono stabilite al termine dei lavori e soprattutto quali scelte operative specifiche sono compiute in riferimento alla "situazione" delle chiese marchigiane. L'esame dei canoni, da questo punto di vista, risulta assai deludente. Nel complesso, le norme conciliari rappresentano un aggiornamento della pastorale preconciliare. Nessuna scelta istituzionale mette infatti in discussione la struttura tridentina delle diocesi. In primo piano viene messo il ruolo dei presbiteri in comunione con il vescovo, a partire dagli obblighi a cui essi sono tenuti, piuttosto che dalla funzione che in forza dell'ordinazione esercitano nella comunità: art. 27: «Tutti i presbiteri, costituiti nell'Ordine del presbiterato mediante l'ordinazione, sono intimamente uniti tra di loro con la fraternità sacerdotale; ma in modo speciale essi formano un unico presbiterio nella diocesi al cui servizio sono ascritti sotto il proprio vescovo»<sup>122</sup>; art. 29: «I presbiteri sono tenuti all'obbligo speciale di prestare rispetto e obbedienza al Sommo Pontefice e al proprio Ordinario. Essi, se non sono scusati da impedimento legittimo, sono tenuti ad accettare e adempiere fedelmente l'incarico loro affidato

---

<sup>121</sup> «La materia di cui tratterà il Concilio, riguarda gli adempimenti legislativi, disciplinari e pastorali che il nuovo Codice affida ai Vescovi diocesani e quanto è previsto dal canone 445 [...] e cioè: provvedere, nel territorio della regione, alle necessità del popolo di Dio e decidere ciò che risulta opportuno per l'incremento della fede, per ordinare l'attività pastorale comune, per regolare i costumi e per conservare, introdurre, difendere la disciplina ecclesiastica»: *ibidem*, 162.

<sup>122</sup> *Ibidem*, 23.

dal proprio Ordinario»<sup>123</sup>. In questo contesto il presbiterato non viene visto all'interno dell'articolazione ministeriale della chiesa, che rappresenta uno degli elementi fondamentali dell'ecclesiologia del Vaticano II. Un solo canone è dedicato all'auspicata restaurazione del diaconato "permanente" (art. 41), espressione quanto mai teologicamente impropria e riduttiva. Non stupisce, di conseguenza, che la nozione di "chiesa locale" risulti sfocata e soprattutto delineata a partire dalle funzioni ministeriali: «La diocesi è una porzione del Popolo di Dio, affidata alle cure pastorali del Vescovo, coadiuvato dal suo presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e per mezzo del Vangelo e della SS. Eucarestia, unita nello Spirito Santo, costituisca una Chiesa particolare, nella quale è presente e opera la Chiesa di Cristo, una, santa, cattolica e apostolica» (art. 44)<sup>124</sup>. La realtà parrocchiale, in questo contesto, viene considerata dal punto di vista delle strutture che la caratterizzano. In essa i fedeli laici sono considerati collaboratori dei parroci, nell'ambito di strutture, anche nuove, di partecipazione (consigli pastorali, economici, etc.), o nelle attività catechetiche, senza che sia espressamente affermata la "soggettività ecclesiale" di tutti i battezzati. Il Libro sinodale è preoccupato di indicare gli aspetti giuridici delle varie funzioni istituzionali (vicari foranei, zionali, capitolo cattedrale, etc.) senza delineare l'orizzonte ecclesiale nel quale devono operare.

Le norme dedicate alla funzione di insegnare e di santificare confermano la tendenza del concilio plenario a legiferare senza partire, come dicevamo, da una attenta riflessione sulla situazione storica e sociale del mondo marchigiano. Gli art. 89-179 possono infatti riferirsi a qualsiasi situazione ecclesiale: nessuno di essi lascia intravedere la volontà di osservare e valorizzare eventuali "singolarità" emergenti nella regione. Le decisioni prese finiscono così per reduplicare in una legislazione particolare quanto il nuovo Codice stabilisce in un orizzonte universale e la Conferenza episcopale italiana riprende pressoché alla lettera. Così, ad esempio, l'interesse nei confronti dei nuovi movimenti laicali e delle associazioni sorte dopo il Vaticano II si esaurisce nella volontà di fissare i criteri per il loro riconoscimento "ecclesiale" da parte dell'autorità ecclesiastica, in conformità a quanto stabilito dalla Cei in questi anni.

---

<sup>123</sup> *Ibidem*, 24. Norme tipicamente preconcliarie sono richiamate in questo contesto, come l'obbligo dell'abito ecclesiastico, anche per i candidati al sacerdozio dopo l'ammissione al diaconato (art. 30), e l'obbligo agli esercizi spirituali annuali (art. 31): *ibidem*.

<sup>124</sup> *Ibidem*, 30. Dove è evidente la scelta del termine "chiesa particolare" al posto di "chiesa locale" che nel dibattito teologico e canonistico degli anni Settanta-Ottanta si caratterizza con intenti fortemente riduttivi di quella ecclesiologia che tende a presentare la chiesa a partire dalle realtà locali.

Anche la normativa riguardante la prassi sacramentale non contiene alcun elemento di novità rispetto alle indicazioni del nuovo Codice e della Cei. La preoccupazione di fissare specifiche direttive relative alla celebrazione dei sacramenti, talvolta inutilmente dettagliate, appare in primo piano, come se, una volta stabilite le norme liturgiche, di nient'altro i vescovi debbano occuparsi.

L'idea di una pastorale "dall'alto", che una volta definita dalle autorità ecclesiastiche a livello nazionale sia impegnata a realizzarsi nelle realtà locali a prescindere da un'attenta "lettura della situazione", trova una ulteriore conferma se si considera che il Libro sinodale riporta gli Statuti e i Regolamenti Nazionali dell'Azione cattolica e della Caritas, senza avvertire la necessità di un effettivo discernimento pastorale sulla vita associativa e sulle concrete peculiarità delle dinamiche caritative regionali. Del resto, nella Presentazione degli Atti del Concilio non è difficile ritrovare un esplicito riferimento alla metodologia seguita dai vescovi:

Il concilio plenario si è prefissato obiettivi pastorali, nella consapevolezza che il termine "pastorale" non si oppone al termine "giuridico", poiché la legislazione della Chiesa non può non essere pastorale e cioè finalizzata al bene e alla salvezza della anime (can. 1752). Il concilio, quindi, si è proposto soprattutto di far meglio conoscere e più fedelmente attuare, alla luce e nello spirito del Vaticano II, le norme e gli ordinamenti pastorali del nuovo Codice di diritto canonico e della Cei nella realtà ecclesiale, sociale e culturale della nostra regione<sup>125</sup>.

In questi anni la celebrazione dei sinodi diocesani in Italia nel ventennio successivo al concilio mostra con evidenza la ricerca di un nuovo modello di sinodalità nel quale le chiese locali e il contesto sociale in cui esse vivono sono considerati come "luoghi teologici" a partire dai quali elaborare strategie pastorali che possono richiedere o meno prescrizioni normative. In questo modo il diritto della chiesa, diversamente da quanto avviene nel Concilio Plenario Marchigiano, acquista la sua autentica vitalità: la norma nasce dal vissuto ecclesiale, lo accoglie e lo orienta, più

---

<sup>125</sup> *Ibidem*, 128. Si legge poco oltre: «Nella formulazione dei decreti conciliari ci si è attenuti alla chiarezza e alla concisione per renderne facile la lettura e la comprensione, in considerazione alla diffusa allergia alla prolissità dei documenti e alle dissertazioni teologiche e pastorali. Il popolo cristiano chiede infatti di sapere, con immediatezza, che cosa deve credere e che cosa fare»: *ibidem*, 130, dove appare con evidenza la mentalità autoritaria che informa il concilio piceno, non solo nell'ironico riferimento alla riflessione teologica e pastorale (come se la complessità della teologia post-conciliare non sia determinata dalla complessità dell'orizzonte storico al quale ci si deve necessariamente riferire per non rinchiudersi in disquisizioni retoriche, queste davvero in grado di produrre "allergie"), ma soprattutto nell'idea del popolo di Dio oggetto di quella *cura animarum* tridentina che impartisce dogmi in cui credere e precetti da attuare.

che intervenire dall'esterno come un adattamento di precetti universali a realtà particolari. Mentre i libri sinodali preconciliari hanno la forma di un codice, quelli degli anni Settanta-Ottanta contengono documenti che fin dalla loro intitolazione (orientamenti pastorali, raccomandazioni, prescrizioni) attestano una volontà decisionale nella quale la dimensione giuridica, senza essere trascurata, non svolge un ruolo determinante. Una scelta del genere viene motivata, in genere, con l'esigenza di «far derivare il comportamento dalle convinzioni [...] in conformità a uno stile propriamente pastorale»<sup>126</sup>, oppure con la difficoltà con la quale «una risposta, che fosse tutta o in gran parte costruita sopra la trama di “deliberazioni” e di “precetti giuridici” sarebbe stata accolta dai soggetti a cui intendeva rivolgersi il sinodo»<sup>127</sup>.

D'altra parte la metamorfosi dell'istituto sinodale si osserva nel constatare che «l'accento viene posto – prima ancora che sul risultato finale dell'assemblea sinodale (e cioè la redazione e la promulgazione delle costituzioni e dei decreti) – sull'esperienza di comunione compiuta nel corso del sinodo, inteso come momento di formazione e di arricchimento spirituale di tutta la comunità diocesana»<sup>128</sup>.

Il Concilio Plenario Marchigiano risulta estraneo ad un dinamismo ecclesiale nel quale la sinodalità della chiesa, prima ancora della celebrazione stessa di un sinodo rappresenta un valore da recuperare e da sviluppare in una ecclesiologia del Popolo di Dio conforme agli orientamenti conciliari. I modelli sinodali seguiti in questi anni non suggeriscono all'episcopato marchigiano l'opportunità di ripensare l'istituto sinodale regionale al di là della forma tradizionale, dalla quale la chiesa post-conciliare si è congedata senza particolari riserve.

---

<sup>126</sup> *XIX Sinodo Tridentino. Costituzioni. La famiglia di Dio sulle strade dell'uomo*, Trento 1980, 13.

<sup>127</sup> *Sinodo diocesano. Arcidiocesi di Ancona e diocesi di Osimo* (s.l.) 1986, 4.

<sup>128</sup> S. FERRARI, *I sinodi diocesani*, 182.